

IC27 - SETTORE DEL CALCIO PROFESSIONISTICO

1. PREMESSA

1. In data 31 marzo 2005, l'Autorità ha deliberato, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 287/90, l'avvio di un'indagine conoscitiva avente ad oggetto il settore del calcio professionistico, con particolare riferimento alle previsioni normative e regolamentari di settore, all'individuazione dei mercati rilevanti, alla rilevanza concorrenziale dei comportamenti tenuti dagli operatori attivi in tale settore.

2. Obiettivo prioritario dell'indagine è quello di verificare la rispondenza a criteri di proporzionalità delle regole che disciplinano il settore. L'Autorità riconosce che le peculiarità proprie del mondo dello sport richiedono, talora, l'adozione di regole funzionali a garantire un equilibrato svolgimento delle competizioni sportive e la parità di condizioni nello sviluppo dell'attività sportiva. Tuttavia, qualora tali regole incidano sull'attività economica degli operatori coinvolti, l'eventuale restrizione della concorrenza che ne deriva deve risultare strettamente necessaria al perseguimento dei predetti obiettivi, evitando che si determinino ingiustificati effetti restrittivi.

In tale contesto, già nel provvedimento di avvio dell'indagine, si era evidenziato come alcune anomalie nel funzionamento del settore del calcio professionistico risultassero in parte favorite da previsioni regolamentari di settore volte a disciplinare l'attività degli operatori attivi nel mondo del calcio professionistico.

3. In particolare, si era rilevata la necessità di verificare l'esigenza e la proporzionalità delle regole adottate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per disciplinare l'attività di agente di calciatori al fine di accertare se le previsioni contenute nel "Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori" (di seguito, anche il Regolamento FIGC) si prestano ad incidere sulle dinamiche concorrenziali del settore, con riferimento sia al trasferimento dei calciatori che al più ampio contesto dell'andamento delle competizioni calcistiche.

4. Nell'ambito dell'attività di indagine, gli Uffici dell'Autorità hanno indirizzato richieste di informazioni ad una pluralità di soggetti che operano

nel settore¹ e svolto numerosi incontri con rappresentanti delle categorie di operatori interessati dall'indagine stessa².

Gli accertamenti svolti hanno evidenziato problemi di ordine concorrenziale con riguardo ai servizi svolti dagli agenti di calciatori.

2. LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI AGENTI DI CALCIATORI IN AMBITO COMUNITARIO

5. In ambito europeo l'attività di agente di calciatori è disciplinata da un regolamento adottato dalla Federazione internazionale delle associazioni calcistiche (FIFA) nel 1996, modificato il 1° marzo 2001 ed ulteriormente emendato il 3 aprile 2002.

6. La premessa del vigente Regolamento FIFA stabilisce che ogni Federazione nazionale ha l'obbligo di redigere un proprio regolamento sull'attività degli agenti che dovrà, comunque, contenere i principi espressi nel Regolamento FIFA, rispettare lo statuto della Federazione internazionale, nonché la legislazione nazionale ed i trattati internazionali. I regolamenti emanati dalle Federazioni nazionali devono, inoltre, essere approvati dalla Commissione FIFA sullo Status del calciatore.

7. Il Regolamento FIFA del 1996 ha formato oggetto di un procedimento della Commissione europea a norma dell'art. 81 del Trattato, nel corso del quale la FIFA ha modificato il Regolamento nella versione attualmente vigente. Per effetto di tali modifiche la Commissione, in data 15 aprile 2002, ha archiviato il caso ritenendo che, in ragione dell'abrogazione da parte della

¹ In particolare, sono state richieste informazioni alla FIGC in merito ai contratti stipulati tra agenti e calciatori (di Serie A e B), a partire dalla stagione 2002/03 e fino alla stagione in corso (2005/06); alla Lega Nazionale Professionisti, in relazione al valore degli ingaggi lordi annui dei calciatori di Serie A e B relativamente allo stesso arco temporale.

² Con specifico riferimento all'attività degli agenti di calciatori sono stati sentiti in audizione i sigg. Franco Baldini, ex direttore sportivo della A.S. Roma SpA (in date 11 febbraio 2005 e 14 giugno 2005); Vincenzo Morabito, agente in rappresentanza della società Promosport Srl (in data 14 febbraio 2005); Stefano Antonelli, agente in rappresentanza della società Football Service Sas (in data 18 febbraio 2005); l'avv. Dario Canovi, agente in rappresentanza della società Consport Group Srl (in data 24 febbraio 2005); l'avv. Paolo Bordonaro, agente (in data 25 febbraio 2005); Giuseppe Oscar Damiani, agente in rappresentanza della società Sport Service Srl (in data 1° giugno 2005); Marcello Bonetto, agente in rappresentanza della società IFA Sas (in data 8 giugno 2005); Giovanni Allegri, agente (in data 15 giugno 2005); Claudio Pasqualin, agente in rappresentanza della società P.D.P. Srl (in data 20 giugno 2005); gli Uffici hanno anche incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria Assoagenti (in data 31 maggio 2005) e IASA (in data 6 febbraio 2006), nonché i rappresentanti della Commissione Agenti FIGC (nelle date 9 e 16 giugno 2005 e 5 maggio 2006).

FIFA delle disposizioni più restrittive del Regolamento, non sussistesse più un interesse comunitario sufficiente a dar seguito al procedimento.

8. La decisione della Commissione è stata impugnata dinanzi al Tribunale di prima istanza che, con sentenza del 26 gennaio 2005, pur rigettando il ricorso, ha tuttavia respinto le argomentazioni della FIFA intese a negare la propria natura di associazione di imprese *ex art. 81* del Trattato e la conseguente qualificazione del Regolamento sugli agenti come decisione di associazione di imprese ai sensi della medesima norma.

Tale sentenza è stata, a sua volta, impugnata dinanzi alla Corte di giustizia comunitaria che, con ordinanza del 23 febbraio 2006, ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondate le questioni sottopostegli.

9. Come sarà evidenziato in seguito, il Regolamento nazionale disciplina con maggiore dettaglio l'attività di agente, introducendo altresì previsioni che non trovano riscontro nel Regolamento FIFA.

3. IL REGOLAMENTO FIGC PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI

10. Al fine di meglio comprendere le specificità della professione di agente di calciatore ed il grado di incidenza dell'esercizio di tale attività sugli aspetti del calcio aventi rilevanza economica (segnatamente, i trasferimenti dei calciatori e i potenziali riflessi di detta attività sull'andamento delle competizioni calcistiche), nel corso dell'indagine gli Uffici dell'Autorità hanno in più occasioni promosso incontri con i rappresentanti di tale professione al fine di svolgere anche con il loro ausilio l'esame della necessità e proporzionalità del vigente Regolamento agenti. In particolare, gli Uffici hanno incontrato i rappresentanti di Assoagenti in data 31 maggio 2005; della Commissione agenti nelle date 9 giugno 2005 e 5 maggio 2006; della IASA (International Association of Sport Agents) in data 6 febbraio 2006.

11. Alla luce degli incontri svolti, l'Autorità ha riscontrato che le previsioni del Regolamento determinano talora ingiustificate restrizioni della concorrenza tra agenti, in particolare nei casi in cui sottraggono alla libera determinazione di tali operatori aspetti della loro attività economica predefinendo i comportamenti che tali soggetti devono tenere nel mercato, a svantaggio della concorrenza reciproca e, più in generale, del corretto funzionamento del settore.

Si è, infatti, accertato che alcune previsioni del Regolamento si prestano ad incidere negativamente sull'attività svolta dagli agenti per procurare ingaggi ai calciatori da essi assistiti e sono, pertanto, suscettibili di alterare anche la concorrenza tra società di calcio.

12. Al riguardo, è da osservare che nella citata sentenza del Tribunale di primo grado, i giudici comunitari hanno rilevato che gli agenti dei calciatori svolgono un'attività soltanto "*periferica all'attività sportiva*", qualificabile, pertanto, come "*un'attività economica di prestazione di servizi e non ... un'attività peculiare al mondo dello sport*"³.

Ne discende che l'attività di tali soggetti rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione del diritto della concorrenza e che, quindi, le regole che disciplinano tale attività devono risultare compatibili con i principi *antitrust*.

In altri termini, le peculiarità proprie del settore dello sport possono rilevare in tale ambito solo nella misura in cui l'attività degli agenti si presta ad interferire con principi e prassi prettamente sportive che, benché suscettibili di restringere la concorrenza, risultino necessarie a garantire il corretto ed equilibrato funzionamento delle competizioni sportive.

13. Si aggiunga che, nella medesima sentenza, il Tribunale di primo grado si è altresì interrogato sulla questione della compatibilità con i principi di diritto comunitario del potere normativo che si autoattribuisce un'organizzazione privata come la FIFA - avente come scopo statutario preminente la promozione del calcio -, rilevando come "*il principio medesimo della regolamentazione di un'attività economica non concernente né le peculiarità del mondo dello sport, né la libertà di organizzazione interna delle associazioni sportive, da parte di un organismo di diritto che non ha ricevuto nessuna delega in tal senso dall'autorità pubblica, come appunto è la FIFA, non può essere prima facie ritenuto compatibile con il diritto comunitario, visto che è questione segnatamente di rispettare libertà civili ed economiche*". Ciò in quanto "*una regolamentazione siffatta, che disciplina un'attività economica toccando libertà fondamentali, compete in linea di principio alle autorità pubbliche*"⁴.

³ Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 26 gennaio 2005, *Piau*, causa T-193/02.

⁴ Il Tribunale ha tuttavia osservato di non poter verificare la competenza normativa esercitata dalla FIFA se non nei limiti in cui la stessa collide con le regole di concorrenza. Le considerazioni sul fondamento giuridico dell'esercizio di un'attività regolamentare da parte della FIFA, "*per quanto importanti*", non potevano, infatti, formare oggetto di giudizio, atteso che il giudizio in esame verteva sulla legittimità di una decisione adottata dalla Commissione in materia antitrust. Pertanto, il Tribunale ha concluso che "*Il sindacato giurisdizionale è necessariamente circoscritto alle regole di concorrenza e alla valutazione effettuata dalla Commissione sulle violazioni che il*

14. Le perplessità sollevate dal giudice comunitario sul potere della FIFA a disciplinare un'attività economica, com'è quella degli agenti dei calciatori, si estendono, evidentemente, anche alle Federazioni nazionali, ivi inclusa la FIGC.

Inoltre, come detto, la Federazione italiana si è arrogata un potere normativo anche più esteso di quello della FIFA che determina significative ingerenze nella libertà di scelta economica dei singoli agenti. In particolare, si registrano norme più pervasive sotto il profilo dell'accesso al mercato, delle modalità di offerta dei propri servizi, dei vincoli posti all'erogazione degli stessi.

Si aggiunga che l'indagine svolta ha permesso di accertare come, a fronte di un eccesso di regolamentazione dei comportamenti economici degli agenti, le norme del Regolamento FIGC che disciplinano i c.d. conflitti di interessi in capo all'agente (che, in principio, dovrebbero essere preordinate ad evitare che il soggetto su cui grava un siffatto conflitto possa svolgere attività di assistenza del calciatore) risultino, invece, formulate in modo da consentire l'esercizio dell'attività di agente di calciatori anche in presenza di situazioni di conflitto di interessi.

15. Il Regolamento agenti attualmente vigente in Italia è stato adottato dalla FIGC il 22 novembre 2001⁵.

Al pari della FIFA, anche la FIGC rappresenta un'associazione di imprese e, pertanto, il Regolamento emanato da quest'ultima configura una decisione di associazione di imprese, rilevante ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/90 e dell'art. 81 del Trattato.

Ne consegue che le previsioni del Regolamento FIGC che esorbitano l'obiettivo di salvaguardare la regolarità delle competizioni, in quanto costituiscono lo strumento tramite il quale gli agenti italiani coordinano il loro comportamento sul mercato, sono suscettibili di essere sindacate a norma del diritto *antitrust*.

16. Si rileva, inoltre, che il Regolamento FIGC, benché consenta all'agente di organizzare la propria attività imprenditorialmente, prevede tuttavia che soltanto le persone fisiche possano assistere il calciatore.

regolamento della FIFA vi avrebbe arrecato. Tale sindacato non può perciò estendersi ad altre disposizioni del Trattato se non dove la loro eventuale violazione riveli contestualmente una violazione del diritto della concorrenza; e non può neppure spingersi a verificare eventuali violazioni di principi fondamentali se non qualora queste integrino un'infrazione al diritto della concorrenza".

⁵ Cfr. Comunicato Ufficiale FIGC n. 81 del 22 novembre 2001, reperibile sul sito internet www.figc.it.

Alla luce di tali previsioni, gli agenti che si raggruppano in forma societaria sono comunque da considerare, ai fini *antitrust*, come associazioni di imprese, le cui attività si prestano ad essere valutate ai sensi delle previsioni sopra richiamate.

4. L'INQUADRAMENTO GIURIDICO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI

17. L'attività riconducibile alla figura dell'agente di calciatori costituisce un fenomeno relativamente recente, la cui sempre maggiore rilevanza nell'ambito del settore calcistico è da attribuire in prevalenza al progressivo e sempre maggiore sviluppo del c.d. calcio-mercato ed alla conseguente attenzione riservata agli aspetti economici riguardanti i trasferimenti e le cessioni dei calciatori professionisti.

In ragione della storica rilevanza tradizionalmente assunta dallo sport del calcio in Italia, il primo regolamento destinato a disciplinare l'attività degli attuali agenti di calciatori (inizialmente denominati procuratori sportivi) fu adottato nel 1989 proprio in Italia, mentre, in ambito FIFA, un'omologa normativa viene introdotta, come visto, solo nel 1996, attraverso la regolamentazione dei trasferimenti internazionali.

18. In particolare, per disciplinare l'esercizio dell'attività degli agenti di calciatori coesistono due normative: un regolamento di fonte FIFA, il quale stabilisce le *guidelines* a cui tutte le federazioni sportive nazionali devono attenersi, ed un regolamento emanato in ambito nazionale dalla FIGC, che, come più ampiamente evidenziato nei successivi paragrafi, contiene delle ulteriori previsioni, ancor più restrittive rispetto a quelle delineate dalla federazione internazionale.

19. In ambito nazionale, infatti, l'attività dell'agente di calciatori gode di una tutela estremamente pervasiva, considerato che per poterla esercitare occorre aver conseguito una licenza rilasciata dalla FIGC, con la conseguente impossibilità di esercitare tale professione per i soggetti non iscritti all'albo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del regolamento agenti (ad eccezione di alcuni parenti del calciatore od affini del calciatore che affida l'incarico e di coloro che esercitano la professione di avvocato), ma anche e soprattutto di una considerevole tutela di natura contrattuale nell'ambito dei rapporti di mandato intercorrente con i calciatori, specificamente prevista dalle norme contenute nel citato regolamento federale.

20. Per quanto concerne il profilo soggettivo dell'agente di calciatori, l'attuale regolamento FIGC in materia lo definisce come la "persona fisica che, avendo ricevuto a titolo oneroso l'incarico in conformità al (presente) regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore ed una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore", specificando inoltre che "l'agente cura gli interessi del calciatore che gli conferisce l'incarico secondo le modalità indicate nel (presente) regolamento, prestando opera di consulenza a favore dello stesso nelle trattative dirette alla stipula del contratto, assistendolo nell'attività diretta alla definizione, alla durata, al compenso e ad ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva" (art. 3, commi 2 e 3 reg. cit.). Nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico provenga da una società sportiva, il citato regolamento prevede che l'agente svolga la sua attività di assistenza "per favorire il tesseramento o la cessione di contratti di calciatori", anche in relazione ad "uno o più affari determinati", purché tale attività non determini conflitto d'interesse con quella di agente di calciatori (art. 3, comma 4, reg. cit.).

21. Sotto il profilo giuridico, pertanto, l'attività posta in essere dall'agente di calciatori non appare inquadrabile nella figura della mediazione di cui agli artt. 1754 e segg. c.c., tenuto conto del fatto che il mediatore è definito come "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza" (art. 1754 c.c.).

Il mediatore, in sostanza, è un soggetto terzo e neutrale rispetto alle parti, che si limita a svolgere una funzione di mera intermediazione tra le stesse, senza tutelare la posizione dell'una o dell'altra e, per tale motivo, avendo diritto a ricevere la c.d. provvigione "da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento" (art. 1755, comma 1, c.c.)

22. Diversamente dal mediatore, l'agente di calciatori svolge la sua attività nell'esclusivo interesse di una sola parte (un calciatore o una società di calcio) e, per tale motivo, ha diritto ad essere retribuito solamente dal soggetto nel cui specifico interesse ha ottenuto e svolto il relativo incarico.

Tale valutazione giuridica è ulteriormente confortata dal fatto che, nell'ipotesi in cui l'incarico in questione provenga da una società sportiva, il citato regolamento consente all'agente di prestare la propria attività di assistenza "per favorire il tesseramento o la cessione di contratti di calciatori", purché tale attività non determini conflitto d'interesse con quella

di agente di calciatori (art. 3, comma 4, reg. cit.); previsione, questa, espressamente ribadita anche dal Codice di condotta dell'agente di calciatori (che costituisce parte integrante del Regolamento agenti FIGC), in cui è evidenziato che "l'agente deve evitare qualsiasi situazione in cui possa ravvisarsi un conflitto di interessi", con ciò escludendosi la possibilità per un agente di calciatori di rappresentare contemporaneamente e per il medesimo affare sia il calciatore che la controparte, ovvero la società sportiva.

23. In tale contesto, l'attività svolta dall'agente di calciatori è pertanto sostanzialmente inquadrabile nell'ambito di una prestazione d'opera professionale (art. 2229 c.c.) basata su un mandato senza rappresentanza di carattere speciale (all'agente di calciatori, infatti, viene conferito dal calciatore-mandante il potere di agire per suo conto, ma non in suo nome, per il compimento di un determinato e specifico atto). Tale attività è svolta nell'ambito di una specifica tutela riconosciuta dall'ordinamento sportivo, consistente nel fatto che, per poter svolgere l'attività in questione, è comunque necessario - fatte salve le eccezioni previste per gli avvocati e per i parenti o affini del calciatore ai sensi dell'art. 5, comma 2, reg. cit. - essere iscritti al relativo albo (art. 5, comma 1, reg. cit.), dopo aver conseguito, previo superamento di una prova d'idoneità, l'apposita licenza rilasciata dalla Commissione agenti di calciatori istituita presso la FIGC.

24. Inoltre, l'attività posta in essere dall'agente di calciatori è identificabile con una prestazione d'opera professionale di tipo personale non solo perché è incentrata sul carattere tecnico della prestazione nonché sulla totale discrezionalità ed autonomia dell'agente stesso nell'ambito del suo operato, ma anche perché, essendo basata su un conferimento di procura da parte del calciatore secondo un atto di c.d. *intuitus personae*, non è delegabile né ad un altro agente, né più in generale a terzi o ad eventuali collaboratori.

In quest'ultimo caso, infatti, ovvero nell'ipotesi in cui l'agente decida di "organizzare la propria attività imprenditorialmente", egli può avvalersi di suoi dipendenti e collaboratori purché siano loro attribuiti "compiti esclusivamente amministrativi" (art. 4, commi 1 e 2, reg. cit.), rimanendo comunque in capo al solo agente "la rappresentanza legale della società" (art. 4, comma 2, lettera c, reg. cit.).

25. Infine, la natura di prestazione d'opera professionale da parte dell'agente di calciatori è ulteriormente avvalorata dal suo oggetto, costituito da un'obbligazione di mezzi e non di risultato: l'agente, infatti, non assume alcun obbligo giuridico ai fini della conclusione di un contratto con una

specifica società di calcio ad una retribuzione predeterminata, potendo esclusivamente assicurare al soggetto che gli ha conferito l'incarico il conseguimento della stipula di un contratto di ingaggio con una società sportiva alla massima retribuzione possibile.

In questo senso, tuttavia, difformemente dalla disciplina civilistica in tema di mandato (art. 1722, n. 1, c.c.), la definitiva stipula del contratto di ingaggio tra un calciatore e la società sportiva (il "*compimento dell'affare*" in tema di mandato) non comporta comunque il venir meno dell'incarico affidato dal calciatore all'agente, incarico la cui durata massima è comunque stabilita in un biennio, rinnovabile per espressa volontà delle stesse parti (art. 10, comma 2, reg. cit.).

26. In conclusione, si può affermare che il rapporto giuridico conseguente all'incarico affidato da un calciatore ad un agente sia inquadrabile nella fattispecie del mandato senza rappresentanza, con la conseguenza che tale soggetto agisce per conto del proprio assistito, impegnandosi giuridicamente mediante un'obbligazione di mezzi e non di risultato e svolgendo la sua attività secondo le caratteristiche di una prestazione professionale di carattere fiduciario assimilabile alla disciplina civilistica della prestazione di opera intellettuale.

27. Per quanto concerne la definizione, sotto un profilo più strettamente concorrenziale, dell'attività dell'agente di calciatori è opportuno infine ricordare che, in occasione della citata sentenza *Piau* delle Comunità europee, il Tribunale di primo grado CE ha rilevato che "[...] l'attività di agente di giocatori consiste [...] nel presentare dietro compenso e sulla base di regole fisse [...] un calciatore ad una società in vista di un impiego oppure [...] due società l'una all'altra in vista di concludere un contratto di trasferimento⁶.

⁶ Trattasi, quindi, di un'attività economica di prestazione di servizi e non di un'attività peculiare al mondo dello sport nel senso definito dalla giurisprudenza (cfr. in merito, sentenze della Corte 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà, Racc. pag. 1333, punti 14 e 15; 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 127; Deliège, Racc. pag. I-2549, punti 64 e 69 e 13 aprile 2000, causa C-176/96, Lehtonen e Castors Braine, Racc. pag. I-2681, punti 53-60).

5. IL MERCATO DEGLI AGENTI DI CALCIATORI

5.a) Premessa

28. L'agente di calciatori assiste e promuove i rapporti tra calciatori e società (o tra due società) in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, venendo pertanto a rappresentare una figura di rilievo nelle fasi di trasferimento di un calciatore tra società di calcio professionistiche.

La rilevanza di tale figura nel settore del calcio professionistico, unitamente alla circostanza per cui la stessa figura è esplicitamente regolamentata dalla FIGC con apposito Regolamento, fanno sì che il mercato degli agenti dei calciatori sia suscettibile di autonoma valutazione.

29. Dal punto di vista dell'offerta, gli operatori attivi nel mercato in questione sono gli agenti dei calciatori iscritti nell'apposito Albo istituito presso la FIGC, ovvero i raggruppamenti di agenti formati secondo diverse modalità organizzative tra tali soggetti.

La possibilità, per l'agente, di organizzare la propria attività imprenditorialmente è infatti esplicitamente prevista dal Regolamento Agenti della FIGC⁷.

In ogni caso, come anticipato, soltanto la persona fisica può assistere il calciatore e sottoscrivere il contratto di prestazione sportiva che quest'ultimo stipula con la società di calcio.

30. L'iscrizione all'albo degli agenti presuppone lo svolgimento di un esame di ammissione, il cui onere organizzativo compete alla Commissione Agenti. I requisiti di ammissione sono i medesimi in tutto il mondo, essendo di derivazione FIFA.

Quanto alle modalità di accesso alla professione, chiunque supera l'esame di ammissione è abilitato ad iscriversi all'Albo e, di conseguenza, ad operare come agente di calciatori.

31. Dal momento che il Regolamento Agenti FIGC prevede che soltanto le persone fisiche possano assistere il calciatore ai fini della stipula di un contratto di prestazione sportiva, i raggruppamenti di agenti assumono la forma di associazioni tra professionisti.

32. Nel mercato degli agenti di calciatori, la domanda è principalmente rappresentata dai calciatori e, in misura minore, dalle società di calcio che si affidano agli agenti stessi per la conclusione di un contratto di prestazione sportiva.

⁷ Cfr. art. 4, comma 2, del Regolamento Agenti FIGC.

Dall'indagine è infatti emerso come, in linea generale, solo raramente le società di calcio diano esplicito mandato ad un agente; normalmente, invece, dapprima la società identifica un giocatore che può interessare e successivamente contatta il relativo agente. Mentre alcune società di calcio si servono di agenti anche come consulenti per la campagna acquisti, più spesso tale ruolo viene svolto internamente alla società stessa dal direttore tecnico.

33. La dimensione geografica del mercato interessato può definirsi come coincidente con il territorio nazionale, principalmente in considerazione dell'esistenza di una regolamentazione nazionale in materia, la quale, sebbene ricalchi i principi espressi nella regolamentazione FIFA, si differenzia da quest'ultima sotto diversi aspetti.

La specifica regolamentazione nazionale, infatti, è in grado di determinare omogenee condizioni di offerta relativamente all'attività degli agenti di calciatori professionisti sull'intero territorio nazionale.

In particolare, il Regolamento FIGC prevede anzitutto l'istituzione, presso la FIGC, di un apposito Albo degli agenti di calciatori, l'iscrizione al quale è presupposto necessario per lo svolgimento della stessa attività.

E' inoltre previsto uno specifico standard contrattuale per la stipula del contratto tra agente e calciatore, il quale, tra le altre cose, prevede il conferimento dell'incarico in esclusiva ad un agente, là dove il modulo FIFA concede al calciatore l'opzione tra l'incarico in esclusiva ad un agente o l'incarico a più soggetti.

A ciò si aggiunga la specifica previsione di una doppia penale a carico del calciatore nelle ipotesi di revoca del contratto nonché il divieto per l'agente – anch'esso non contemplato nel regolamento FIFA - di contattare un calciatore che abbia in essere un rapporto contrattuale con altro agente, se non un mese prima dalla scadenza dello stesso.

34. Tali previsioni, tipiche della regolamentazione nazionale, appaiono in grado di delineare omogenee condizioni di offerta tra gli agenti iscritti nell'apposito Albo istituito presso la FIGC, contribuendo pertanto a definire un mercato italiano dell'intermediazione dei calciatori. A ciò si aggiunga che la domanda di tali servizi è tipicamente rappresentata dai calciatori attivi nei campionati professionistici italiani o, in misura minore, da società di calcio iscritte ai campionati nazionali. In tal senso, rileva l'importanza data dai calciatori alla facilità di contattare l'agente, condizione che presuppone la presenza di quest'ultimo sul territorio.

5.b) Gli operatori attivi nel mercato italiano degli agenti di calciatori

35. L'indagine conoscitiva ha permesso di delineare il quadro degli agenti che operano nel mercato italiano dell'intermediazione dei calciatori.

A tal fine sono state formulate due specifiche richieste di informazioni, rispettivamente alla Commissione Agenti FIGC e alla Lega Nazionale Professionisti.

In particolare, alla Commissione Agenti FIGC è stato richiesto di fornire i dati relativi ai contratti stipulati tra agenti e calciatori (limitatamente ai campionati di Serie A e B), con riferimento alle stagioni sportive dal 2002/03 fino a quella in corso; al riguardo si evidenzia che i dati forniti sono relativi ai contratti formalmente depositati presso la stessa Commissione, e riguardano pertanto le procure rilasciate dai calciatori nell'ambito di una specifica trattativa finalizzata alla stipula di un contratto di prestazione sportiva.

Alla Lega Nazionale Professionisti è stato invece richiesto di indicare il valore degli ingaggi lordi annui dei calciatori di Serie A e B relativamente allo stesso arco temporale.

36. Gli agenti di calciatori che, nel periodo considerato, sono stati attivi sul mercato, ovvero hanno stipulato almeno un contratto con un calciatore di Serie A o B, sono stati 233. Di questi, soltanto 171 hanno stipulato almeno un contratto nelle ultime due stagioni sportive. Infine, soltanto 124 agenti hanno stipulato un contratto nella stagione in corso.

La durata media delle procure, così come indicate nei contratti, è di 22 mesi⁸. I contratti nei quali invece è stata inserita una durata di 24 mesi rappresentano il 64 % del totale dei contratti stipulati nel periodo considerato.

Rispetto al numero totale di agenti attivi sul mercato nel periodo considerato, molti di loro hanno agito individualmente, ossia al di fuori di raggruppamenti. In particolare, dall'esame dei dati risulta che gli agenti che hanno stipulato un contratto senza dichiarare l'appartenenza formale ad alcun raggruppamento tra agenti rappresentano l'85% circa del totale degli agenti attivi nel periodo considerato.

37. Nel periodo preso in esame, che copre le stagioni sportive dal 2002/03 fino a quella in corso, i principali attori del mercato (agenti e raggruppamenti di agenti) per numero medio di procure sottoscritte, sono riportati nella tabella seguente (cfr. Tab. 1).

⁸ Più precisamente, la media aritmetica calcolata sulle durate dei contratti è pari a 21,8 mesi.

Tab. 1 – Quote di mercato in volume - primi 5 operatori (periodo 2002/06)

Operatore (raggruppamento o singolo agente)	Quota media⁹ periodo 2002/06
GEA WORLD S.p.A.	10,20
P.D.P. S.r.l.	3,52
I.F.A. DI GIUSEPPE BONETTO & C. S.A.S.	3,34
T.L.T. S.r.l.	3,25
P&P PASTORELLO AND PARTNERS S.A.S	3,07

38. Il dato che emerge dalla tabella sopra riportata è che il raggruppamento di agenti riconducibile alla società Gea World S.p.A. risulta essere il primo operatore del mercato, detenendo una quota media, nel periodo 2002/06, pari al 10,2% delle procure sottoscritte nello stesso periodo.

Il secondo soggetto, con una quota pari al 3,5% circa del mercato, è la società P.D.P. S.r.l., alla quale fanno capo gli agenti Claudio Pasqualin, Luca Pasqualin e Andrea D'Amico.

39. Come detto, il Regolamento Agenti FIGC prevede tuttavia che soltanto la persona fisica possa assistere il calciatore e sottoscrivere il contratto di prestazione sportiva che quest'ultimo stipula con la società di calcio.

Pertanto, appare significativo analizzare le posizioni di mercato detenute dai singoli agenti, indipendentemente dagli eventuali raggruppamenti di agenti cui fanno capo.

⁹ La quota riportata è la media semplice tra le quote di mercato detenute dagli operatori in ciascuna stagione sportiva considerata.

Tab. 2 – Quota di mercato in volume - primi 10 agenti (periodo 2002/06)

Agente	Quota media periodo 2002/06
MOGGI ALESSANDRO	4,30
ZAVAGLIA FRANCESCO	3,74
TINTI TULLIO	3,25
PASTORELLO ANDREA	3,07
D'AMICO ANDREA	2,62
ANTONELLI STEFANO	1,83
RISPOLI VINCENZO	1,77
FEDELE GAETANO	1,75
GEDDA SANDRO	1,72
BRANCHINI GIOVANNI UBALDO	1,67

40. I dati (cfr. Tab. 2) evidenziano come, nel periodo preso a riferimento, l'agente che – in media nelle singole stagioni considerate - ha sottoscritto il maggior numero di contratti con calciatori professionisti di Serie A e B è stato Alessandro Moggi, mentre il secondo operatore è stato Francesco Zavaglia, rispettivamente presidente e amministratore delegato della società Gea World S.p.A..

41. I dati sopra riportati mostrano le quote di mercato in volume, rappresentando la posizione in termini percentuali sul numero di contratti sottoscritti dagli agenti, e pertanto non tengono conto del valore della remunerazione percepita dall'agente stesso, calcolata come percentuale dell'ingaggio lordo annuo del calciatore assistito.

L'analisi che segue è invece condotta sulla base dei fatturati realizzati dagli operatori di mercato.

42. Con riferimento all'intero periodo oggetto di analisi (2002/06), le quote di mercato in valore detenute dai singoli operatori del mercato (agenti e raggruppamenti di agenti) sono riportate nella tabella seguente (Tab. 3).

Tab. 3 – Quote di mercato in valore – primi 15 operatori (periodo 2002/06)

Operatore (raggruppamento o singolo agente)	QUOTA TOTALE
GEA WORLD S.p.A.	18,9
P.D.P. S.r.l.	9,3
BRANCHINI ASSOCIATI S.p.A.	6,1
T.L.T. S.r.l.	4,3
PLAYGROUND S.A.S.	3,4
I.F.A. DI GIUSEPPE BONETTO & C. S.A.S.	2,9
FOOTBALL SERVICE S.A.S.	2,3
FEDELE GAETANO	2,2
CONTI CARLO	2,2
CONSPORT GROUP S.r.l.	2,0
SIR.SPORTS INTERNATIONALS S.r.l.	2,0
ATC DI TIBERIO CAVALLERI S.A.S.	2,0
FEDELE MANAGEMENT S.r.l.	1,9
I.F.A. DI MARCELLO BONETTO & C S.A.S.	1,9
PROMOSPORT S.r.l.	1,8

43. Il dato che emerge dalla tabella che precede è che il raggruppamento di agenti riconducibile alla società Gea World S.p.A. risulta essere il primo operatore del mercato, con una quota pari al 18,9%, nettamente maggiore rispetto a quella detenuta dal raggruppamento di agenti facenti capo alla società P.D.P. S.r.l., pari al 9,3% del mercato.

44. Appare significativo evidenziare come il netto divario tra i primi due operatori del mercato si smorza nel confronto tra il secondo e il terzo soggetto, il raggruppamento riconducibile alla società Branchini Associati S.p.A., alla quale appartengono gli agenti Giovanni Branchini e Carlo Pallavicino, il quale detiene una quota pari al 6,1%.

45. La tabella seguente (Tab. 4) mostra invece le quote di mercato in valore relativamente alle sole ultime due stagioni.

Tale analisi sembra poter descrivere con maggiore attendibilità l'attuale situazione di mercato. In tal senso, si ricorda infatti che la scadenza media dei contratti agente-calciatore è pari a 22 mesi, mentre la scadenza massima –come da previsione del Regolamento FIGC – è pari a 24 mesi.

Pertanto, tale analisi è in grado di ricomprendere anche i contratti sottoscritti dai singoli operatori nel corso della stagione precedente (2004/05) e non

ancora venuti a scadenza, sui quali tuttavia gli operatori di mercato percepiscono tuttora una remunerazione.

In termini di valore, il mercato degli agenti di calciatori professionisti ha registrato, con riferimento alle ultime due stagioni, un fatturato complessivo di circa 11 milioni di euro.

Tab. 4 – Quote di mercato in valore – primi 15 operatori (ultime due stagioni)

Operatore (raggruppamento o singolo agente)	Quota di mercato (%)
GEA WORLD S.p.A.	17,9
P.D.P. S.r.l.	9,4
T.L.T. S.r.l.	6,9
BRANCHINI ASSOCIATI S.p.A.	5,6
FEDELE GAETANO	4,9
FOOTBALL SERVICE S.A.S.	4,5
I.F.A. DI GIUSEPPE BONETTO & C. S.A.S.	3,7
DELLAGLIO ANTONIO	3,4
I.F.A. DI MARCELLO BONETTO & C S.A.S.	2,3
PLAYGROUND S.A.S.	2,3
BOZZO GIUSEPPE	2,3
CONSPORT GROUP S.r.l.	2,2
ATC DI TIBERIO CAVALLERI S.A.S.	2,1
SPORT SERVICE S.r.l.	1,7
BASTIANELLI PATRIK	1,7

46. La tabella che precede evidenzia come il raggruppamento di agenti riconducibile alla società Gea World S.p.A. è attualmente il primo operatore del mercato, con una quota in valore pari al 17,9%, corrispondente ad un valore di circa 2 milioni di euro.

Passando a confrontare tale dato con quello relativo all'intero periodo considerato (cfr. Tab. 3), si nota anzitutto come tale raggruppamento continua a essere il primo operatore di mercato, sebbene la sua quota sia leggermente inferiore.

Peraltro, la quota detenuta dal secondo raggruppamento - P.D.P. S.r.l. - continua a essere di gran lunga inferiore a quella attribuibile a Gea World, essendo pari al 9,4% del mercato.

Il terzo soggetto del mercato è attualmente rappresentato dalla società T.L.T. S.r.l., cui appartiene l'agente Tullio Tinti.

47. La seguente tabella (Tab. 5) mostra infine le posizioni di mercato in valore detenute dai singoli agenti nelle ultime due stagioni¹⁰. Tale analisi, come precedentemente detto, appare descrivere con attendibilità l'attuale situazione di mercato.

Tab. 5 – Quote di mercato in valore – primi 15 agenti singoli (ultime due stagioni)

Agente	Quota di mercato (%)
MOGGI ALESSANDRO	12,3
D'AMICO ANDREA	8,6
TINTI TULLIO	6,9
FEDELE GAETANO	5,0
ZAVAGLIA FRANCESCO	4,8
ANTONELLI STEFANO	4,2
BRANCHINI GIOVANNI UBALDO	3,6
DELL'AGLIO ANTONIO	3,4
BONETTO GIUSEPPE	2,9
BOZZO GIUSEPPE	2,3
BONETTO MARCELLO	2,2
CAVALLERI TIBERIO	2,1
CANOVI DARIO	2,0
PALLAVICINO CARLO	2,0
ROGGI MORENO	1,9

Il primo operatore del mercato italiano degli agenti è Alessandro Moggi, il quale detiene una quota in valore pari al 12,3%.

Il secondo operatore, Andrea D'Amico (appartenente al raggruppamento P.D.P. S.r.l.), detiene invece una quota pari all'8,6% del mercato, mentre il terzo operatore è Tullio Tinti, unico agente della società T.L.T. S.r.l.

48. Si noti inoltre come tra i primi cinque operatori del mercato sono presenti due agenti - Alessandro Moggi e Francesco Zagaglia - appartenenti al raggruppamento Gea World. Peraltro, la quota detenuta da Gea World S.p.A. (pari al 17,9% del mercato – cfr. Tab. 4) è quasi interamente attribuibile al contributo di questi ultimi due agenti, atteso che la somma detenuta congiuntamente dagli stessi è pari al 17,1% del mercato.

¹⁰ Quanto alla significatività della scelta di questo arco temporale valgono le considerazioni appena espresse.

5.c) La posizione sul mercato degli agenti facenti capo alla società Gea World S.p.A.

49. Il primo raggruppamento di agenti, sia per numero medio di contratti sottoscritti nel periodo 2002/06 che per valore di fatturato, è la società Gea World S.p.A. (di seguito, Gea), costituita come società di servizi nel settore delle attività sportive.

In particolare, fermo restando lo svolgimento dell'attività di agente di calciatori da parte di persone fisiche a ciò abilitate dal Regolamento Agenti FIGC, Gea provvede infatti a fornire assistenza e consulenza in ordine alle attività connesse alle procure sportive, nonché assistenza agli agenti sportivi in ordine alle operazioni di gestione, negoziazione e/o cessione dei contratti sportivi relativi ad atleti professionisti.

50. L'attuale composizione del capitale sociale di Gea è indicata nella tabella seguente:

Tab. 5 Capitale azionario Gea

Football Management S.r.l.	45%
Chiara Geronzi	32,4 %
Riccardo Calleri	22,6%

La società Football Management S.r.l. è a sua volta controllata, con una quota pari al 60%, da Alessandro Moggi, attuale presidente di Gea, mentre il restante 40% della società è detenuto da Francesco Zavaglia, amministratore delegato di Gea. Riccardo Calleri, socio Gea, è anche vice-presidente della società.

Gli agenti di calciatori riconducibili a Gea sono attualmente sette, ovvero gli stessi Alessandro Moggi, Riccardo Calleri e Francesco Zavaglia, soci con ruoli dirigenziali, oltre agli agenti Polo Dattola, Pasquale Gallo, Davide Lippi ed Emiliano Zavaglia.

51. Dalle informazioni acquisite nel corso dell'indagine¹¹, è emerso che Gea, attraverso la sua rete di agenti, detiene attualmente 154 procure di calciatori¹², di cui 99 relative a calciatori di Serie A o B, cui è ristretta l'analisi. Gea svolge inoltre attività di assistenza di allenatori, limitata allo

¹¹ Cfr. doc. IX.244, risposta di Gea World SpA a richiesta di informazioni.

¹² Tra Serie A, B, C/1 e C/2.

sfruttamento economico dei loro diritti d'immagine; attualmente sono cinque gli allenatori assistiti da Gea.

52. L'indagine conoscitiva si è anche soffermata sulle modalità attraverso le quali i rapporti di parentela tra soci e agenti riconducibili a Gea, da un lato, e soggetti che a vario titolo ricoprono ruoli di rilievo nel mondo del calcio professionistico¹³, dall'altro, potessero, in qualche misura, contribuire al rafforzamento della posizione di mercato detenuta dagli agenti facenti capo alla stessa società.

In tal senso deve anzitutto essere rilevato il rapporto di parentela che sussiste tra Alessandro Moggi, socio, presidente e agente Gea, e Luciano Moggi, il quale ricopre dal 1994 la carica di direttore generale della società di calcio Juventus FC. Inoltre rileva la presenza, tra gli agenti appartenenti a Gea, di Davide Lippi, figlio di Marcello, attuale commissario tecnico della squadra Nazionale di calcio.

53. Da ultimo, si osserva come tutti gli agenti facenti capo a Gea applicano indistintamente una percentuale del 5% ai contratti stipulati con i calciatori assistiti, laddove la percentuale media applicata dagli agenti concorrenti è stata, nel periodo considerato, pari al 4,26%.

Tale dato segnala la convergenza degli agenti Gea ad un comune prezzo delle prestazioni offerte, peraltro maggiore rispetto al prezzo medio di mercato nel periodo considerato.

6. ANALISI DEL REGOLAMENTO FIGC SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI

54. Di seguito si analizzano, anche alla luce degli incontri svolti con i rappresentanti degli agenti, le previsioni del Regolamento FIGC che sollevano problemi di compatibilità con i principi *antitrust*, facendo altresì riferimento alle corrispondenti disposizioni del Regolamento FIFA.

6.a) La previsione di un albo degli agenti dei calciatori

55. Il vigente "Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori" contiene una serie di specifiche norme relative all'istituzione di un "albo" dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di agente di calciatori ed, in particolare le seguenti disposizioni:

¹³ Società professionistiche.

- l’art. 2, comma 1, lettera a), il quale prevede che presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio sia istituito “l’albo degli agenti di calciatori”;
- l’art. 5, comma 1, che non consente ai calciatori ed alle società sportive di “avvalersi dell’opera di un agente non iscritto nell’albo”, fatta eccezione per gli avvocati iscritti nel relativo albo e per alcuni soggetti legati al calciatore da rapporti di parentela, ovvero il genitore, il fratello o il coniuge (art. 2, comma 2, reg. cit.);
- l’art. 6, in cui si prevedono i requisiti e le modalità di iscrizione all’albo degli agenti di calciatori;
- l’art. 7, che stabilisce le cause di incompatibilità con “l’iscrizione e la permanenza nell’albo”, precisando che tale incompatibilità si verifica in relazione a “qualsiasi incarico rilevante per l’ordinamento sportivo nell’ambito della FIFA o di una Confederazione, ovvero di una Associazione nazionale, o di una organizzazione alle stesse collegate, nonché di una società calcistica”;
- l’art. 8, in cui si prescrivono i seguenti oneri posti a carico del candidato agente “al fine di ottenere l’iscrizione all’albo”: a) produrre una polizza assicurativa di responsabilità professionale rilasciata da una compagnia di primaria importanza nazionale; b) versare la tassa d’iscrizione; c) sottoscrivere il codice di condotta professionale. L’art. 8, comma 4, in particolare, prevede che “il candidato che, avendo conseguito l’idoneità, non provveda a richiedere l’iscrizione, corredata di tutta la documentazione relativa, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di superamento della prova d’esame, decade di diritto”. In deroga a tale disposizione, l’art. 8, comma 5 stabilisce che il termine di sei mesi di cui al comma 4 decorre “dal momento in cui è cessata la posizione di incompatibilità ai sensi dell’art. 7, comma 2”. L’art. 17, nelle ipotesi in cui l’agente contravvenga “ai propri doveri o abusi dei propri poteri ovvero non osservi le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA”, prescrive una serie di sanzioni, fra le quali, al comma 1, lettere d) ed e) dello stesso articolo, la “sospensione” e la “radiazione” dall’albo;
- l’art. 13, comma 1, prevede, fra i doveri dei calciatori, quello di “rivolgersi esclusivamente a soggetto iscritto all’albo”, fatta eccezione nel caso in cui il calciatore stesso intenda avvalersi di un avvocato o di un proprio parente (cfr, art. 5, comma 2, reg. cit.). L’art. 19, inoltre, nell’ipotesi in cui il calciatore si avvalga “delle prestazioni di un agente non iscritto all’albo, fatte salve le previsioni di cui all’art. 5” stabilisce che il calciatore

stesso è soggetto a severe sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva, che si estendono alla “sospensione disciplinare fino a 12 mesi”.

56. Con riferimento alle suindicate previsioni nazionali, si rileva che il Regolamento FIFA (*Licensed Players' agents regulations*) non prevede l'istituzione di un “albo” degli agenti di calciatori, limitandosi a prescrivere il rilascio di una “licenza” da parte dell'associazione sportiva nazionale¹⁴ e la conseguente predisposizione da parte dell'associazione stessa di un mero elenco (“list”) degli agenti abilitati¹⁵.

57. Nell'ipotesi in cui l'agente agisca in violazione dei propri doveri e delle norme federali, il regolamento agenti FIFA non prevede la sospensione o la radiazione dall'albo, come stabilito dal regolamento agenti nazionale (art. 17 reg. agenti FIGC), ma la sospensione od il ritiro della licenza¹⁶

58. In tale diverso contesto, anche il regolamento agenti FIFA preclude ai giocatori ed alle società sportive di rivolgersi ad agenti non abilitati, fatta eccezione per i parenti del calciatore stesso o per gli avvocati iscritti al relativo albo professionale; tuttavia, lo stesso regolamento internazionale, nell'ipotesi in cui il calciatore affidi l'incarico ad un soggetto non abilitato, non prescrive unicamente l'applicazione di sanzioni a carico del calciatore (come nel regolamento agenti FIGC), ma prevede due diverse conseguenze, una di tipo “civilistico” ed una di tipo sanzionatorio, lasciate alla scelta discrezionale delle singole associazioni sportive nazionali¹⁷

59. In base a quanto previsto dal regolamento FIFA riguardo alla licenza (*licence*) quale titolo abilitativo di per sé idoneo all'esercizio dell'attività di agente di calciatori, si rileva come la stessa licenza rilasciata dalla Federazione sportiva nazionale ai fini dell'esercizio dell'attività in questione,

¹⁴ Sul punto il Regolamento FIFA (cfr. art. 1, comma 1) prevede che “*players and clubs are permitted to call upon the services of a players' agent during negotiations with other players or clubs provided the players' agent possesses a licence issued to him by the national association concerned, in compliance with art. 2, par. 1 below*”.

¹⁵ In particolare l'art. 10, comma 1, reg. FIFA prevede che “*Each national association is required to draw up a list of all of the licensed players' agents on its territory and to sent it to FIFA after every examination date*”.

¹⁶ In particolare, l'art. 15, commi 1 e 2, reg. FIFA, prevede che “*Players' agent who abuse the rights accorded to them or contravene any of the duties stipulated in these regulations are liable to sanctions. The following sanctions may be pronounced: [...] c) suspension of the licence; d) withdrawal of the licence*”.

¹⁷ In particolare, “*players and clubs are forbidden from using the services of a non-licensed players' agent*”, art. 1, comma 2, reg. FIFA; “*The ban stipulated in par. 2 above does not apply if the agent acting on behalf of a player is a parent, a sibling or the spouse of the player in question or if the agent [...] is legally authorised to practise as a lawyer in compliance with the rules in force in his country of domicile*”, art. 1, comma 3, Reg. FIFA; “*If a player engages the services of a non-licensed players' agent, it is left to the discretion of the national association with which the player is registered (in the case of national transfer) or FIFA (in the case of an international transfer): a) to take this fact into account when judging a player's situation in any dispute arising as a result of such contracts; b) to punish the player as follows: [...]*”, art. 17 reg. FIFA.

presupponendo peraltro il superamento di un apposito esame di idoneità, costituisce uno strumento più che sufficiente a garantire il possesso delle capacità professionali richieste agli agenti di calciatori; inoltre, al fine di rendere noti ai calciatori ed alle società sportive i nominativi dei soggetti abilitati a svolgere tale attività, la Federazione nazionale, analogamente a quanto stabilito nel regolamento FIFA, si dovrebbe limitare a predisporre un mero elenco (*list*) degli agenti dotati della licenza.

60. In tale contesto, si segnala inoltre la restrittività della previsione di cui all'art. 8, comma 4, del Regolamento, il quale stabilisce che “il candidato che, avendo conseguito l'idoneità, non provveda a richiedere l'iscrizione, corredata di tutta la documentazione relativa, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di superamento della prova d'esame, decade di diritto”. Tale disposizione, non prevista né suggerita dalla regolamentazione FIFA, è stata introdotta esclusivamente nel regolamento nazionale a supporto dell'albo degli agenti di calciatori.

61. Nella bozza di nuovo regolamento agenti predisposta dalla Commissione agenti ogni riferimento all'“albo” degli agenti di calciatori è stato sostituito dal termine “elenco”; inoltre è stata eliminata la previsione di cui al citato art. 8, comma 4 del Regolamento.

62. A tal riguardo, si rileva che, pur a seguito di tali modifiche, nella bozza di nuovo regolamento presentata dalla Commissione agenti sussistono ancora specifiche previsioni normative che portano a ritenere come la modifica del termine “albo” in quella di “elenco” assuma una mera portata formale, tenuto conto che, analogamente a quanto previsto dal vigente Regolamento agenti (art. 17), l'art. 17 della bozza di nuovo regolamento agenti, nelle ipotesi in cui l'agente contravvenga “ai propri doveri o abusi dei propri poteri, violi le regole sulla concorrenza, ovvero non osservi le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA [...]”, prescrive ancora una serie di sanzioni, fra le quali, al comma 1, lettere d) ed e) dello stesso articolo, la “sospensione” e la “radiazione” dall'elenco, quando apparirebbe sufficiente, ove tale elenco non fosse in realtà assimilato ad un vero e proprio “albo”, la sospensione della licenza, come previsto dal regolamento agenti FIFA¹⁸

¹⁸ “*Players’ agent who abuse the rights accorded to them or contravene any of the duties stipulated in these regulations are liable to sanctions. The following sanctions may be pronounced: [...] c) suspension of the licence; d) withdrawal of the licence*”, art. 15, commi 1 e 2, reg. FIFA.

63. L'Autorità ritiene pertanto che l'istituzione dell'albo degli agenti di calciatori non appare giustificata da ragioni di salvaguardia del corretto e regolare funzionamento del mercato, né da particolari esigenze di tutela dei clienti di tali soggetti (calciatori e società).

Sul punto giova osservare, infatti, che la regolamentazione vigente già contempla specifici requisiti di qualificazione degli agenti di calciatori, da valutare in occasione di un apposito esame abilitante all'esercizio di tale attività.

In tale contesto, l'esistenza di tale albo si traduce in uno strumento di ingiustificata limitazione all'accesso al mercato senza comportare miglioramenti nei requisiti professionali richiesti, nelle funzioni svolte o negli strumenti di tutela dei clienti.

6.b) Divieti di concorrenza

64. L'articolo 3, comma 7 del vigente Regolamento Agenti stabilisce che "l'agente può contattare un calciatore qualora lo stesso non abbia un rapporto contrattuale in essere con una società sportiva, o nei sei mesi antecedenti la scadenza del suo contratto, salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3. E' fatto divieto all'agente di avvicinare un calciatore che sia sotto contratto con una società nell'intento di indurlo a risolvere prematuramente il contratto in essere o a non adempiere ai doveri contrattuali".

64. L'art. 12, comma 3 prevede che l'agente non possa "contattare un calciatore che abbia in essere un rapporto contrattuale con altro agente, per assumerne l'incarico se non un mese prima della scadenza dello stesso [...]". Al riguardo si rileva che le previsioni regolamentari in commento sono ultronee rispetto a quanto stabilito dal regolamento agenti della FIFA, il quale, infatti, si limita a prevedere che l'agente non debba contattare un giocatore sotto contratto allo scopo di persuaderlo a interrompere anticipatamente tale rapporto contrattuale¹⁹.

65. Per quanto riguarda la regolamentazione del rapporto concorrenziale fra agenti, si evidenzia che la bozza di nuovo regolamento predisposta dalla Commissione agenti non presenta alcuna variazione rispetto alla versione attualmente in vigore, prevedendo, tuttavia, una forma diversa dell'art. 12, comma 3, nell'art. 14, comma 12, in cui è stabilito che "l'agente non può contattare un calciatore che abbia in essere un rapporto contrattuale con altro

¹⁹ "A licensed players' agent is required [...] c) never to approach a player who is under contract with a club with the aim of persuading him to terminate his contract prematurely [...]", art. 14, lett. c) reg. FIFA.

agente, per indurlo a cambiare agente (*sottolineatura aggiunta*), se non un mese prima della scadenza dello stesso” e l’introduzione *ex novo*, all’art. 14, comma 13, di gravi sanzioni quali la “sospensione dell’agente” per un periodo “non inferiore a due mesi”, da ritenersi “aggravata se l’illecito è compiuto vantando o millantando relazioni privilegiate con una società o di parentela e affinità con tecnici o dirigenti della stessa”.

66. Sul punto si osserva che la previsione in base alla quale l’agente non possa contattare un calciatore che abbia un rapporto contrattuale in essere con una società sportiva, che si ritrova anche nel regolamento della FIFA, rappresenta un corollario della norma federale secondo cui i trasferimenti dei giocatori da una squadra all’altra devono avvenire solo nei periodi stabiliti dal Consiglio federale al fine di garantire la stabilità dei campionati. In tale ottica essa risulta giustificata dall’obiettivo di preservare il corretto andamento delle competizioni sportive.

67. Analoga giustificazione non sorregge invece il divieto posto in capo agli agenti di sollecitare la stipulazione di un contratto con il giocatore, in costanza di un rapporto tra quest’ultimo e un altro agente concorrente. L’esistenza di una siffatta relazione non risulta infatti in grado di incidere sull’andamento del contratto di prestazione sportiva che lega il giocatore alla società calcistica.

68. L’effetto della previsione in parola si riduce pertanto a limitare, senza una valida giustificazione, la concorrenza tra agenti per l’acquisizione di nuovi clienti.

6.c) Conflitto di interessi e incompatibilità

i) La regolamentazione del conflitto di interessi nel vigente Regolamento

69. L’art. 15 del Regolamento Agenti disciplina il c.d. conflitto di interessi, stabilendo che “*qualora sussistano ragioni di conflitto di interessi nella conclusione di un contratto, l’agente è tenuto ad informarne immediatamente il calciatore, che sottoscrive un’apposita dichiarazione nel contratto*”. La stessa norma specifica che “*si presume sussistere il conflitto di interessi nei casi in cui nella società contraente il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado del medesimo agente, ricoprono cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici*”.

In sostanza, la norma non sancisce un divieto per l'agente di operare in situazioni di conflitto di interessi, limitandosi a contemplare a suo carico l'obbligo di informare il calciatore assistito dell'eventuale sussistenza di tale conflitto.

70. Sempre in tema di conflitto di interessi, l'art. 3, comma 4, del Regolamento, nel prevedere la possibilità che l'agente svolga attività di assistenza anche a favore di società di calcio, precisa che un siffatto incarico può essere accettato *“solo se non fa emergere un conflitto di interessi con la sua attività di agente di calciatori”*. Sembra pertanto che con tale norma si sia inteso evitare che l'agente possa contestualmente rappresentare gli interessi di una società e del calciatore che tale società intende ingaggiare.

71. L'art. 20 prevede, inoltre, una sanzione pecuniaria a carico delle società di calcio (*“pari al 10% del compenso lordo contrattualmente convenuto con il calciatore”*) per *“qualsiasi operazione ... effettuata in violazione del disposto di cui all'art. 15”*.

72. Il codice di condotta professionale allegato al Regolamento (Allegato A), stabilisce, al punto VI, che *“l'agente di calciatore deve evitare di agire contemporaneamente per più giocatori appartenenti alla medesima squadra qualora ciò possa determinare una situazione anche solo potenzialmente conflittuale con la società stessa e deve altresì evitare qualsiasi situazione in cui possa ravvisarsi un conflitto di interessi”*.

ii) Le ipotesi di incompatibilità

73. Il Regolamento in esame introduce altresì un regime di incompatibilità a carico dell'agente, stabilendo, in particolare, che *“l'iscrizione e la permanenza nell'Albo sono incompatibili con qualsiasi incarico rilevante per l'ordinamento sportivo nell'ambito della F.I.F.A., o di una Confederazione, ovvero di una Associazione nazionale, o di una organizzazione alle stesse collegate, nonché di una società calcistica”* (art. 7), prevedendo che l'incompatibilità perduri per un anno dalla data della cessazione dei rapporti suddetti²⁰.

74. Nella domanda di partecipazione alla prova di idoneità per l'iscrizione all'Albo, l'agente è tenuto ad indicare, tra l'altro, *“l'eventuale sussistenza delle posizioni di incompatibilità previste dal presente regolamento”* (art. 6, comma 1, lettera g); tuttavia, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6, la

²⁰ L'art. 7, comma 2 prevede che *“Nel caso di calciatori, l'incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica”*.

sussistenza di una posizione di incompatibilità “*non costituisce causa di esclusione dalla prova*”. Ne discende pertanto che l’aspirante agente che detiene una carica incompatibile con detta professione allorché superi la prova selettiva sarà tenuto a rinunciare alla carica medesima e, solo una volta che sia trascorso un anno dalla rinuncia, potrà esercitare l’attività di agente.

iii) **La disciplina internazionale**

75. Il Regolamento FIFA degli agenti dei calciatori non disciplina, in termini generali, il conflitto di interessi.

Giova tuttavia osservare come tale Regolamento contenga l’espreso obbligo per l’agente di “*rappresentare soltanto una parte nella negoziazione del trasferimento*” (art. 14, lettera d).

Inoltre, diversamente da quanto prescritto per gli agenti italiani, in ambito FIFA è riconosciuto il diritto dell’agente “*di curare gli interessi di qualsiasi giocatore gli chieda di farlo*”. Sembra quindi che la regolamentazione europea escluda che l’agente che rappresenti più giocatori di una stessa squadra possa, per tale motivo, venirsi a trovare in situazioni di conflitto di interessi.

76. Interessa, tuttavia, osservare che, in ambito europeo, il Regolamento agenti, adottato dalla *Football Association* britannica il 1° gennaio 2006, stabilisce che gli agenti di calciatori non debbano avere interessi nelle attività di società di calcio (art. 14.25)²¹. Il regolamento chiarisce che il conflitto sussiste anche allorché siffatti interessi nell’attività di una società di calcio siano riconducibili ad un parente dell’agente (“*close family*”), ovvero a soggetti che condividano interessi con l’agente (ad esempio, perché soci della medesima società) che, ad avviso di una Commissione disciplinare, possano consentire all’agente di esercitare qualsivoglia influenza sulla società di calcio (art. 14.26).

Laddove l’agente si trovi in una delle situazioni sopra descritte, il regolamento gli vieta di svolgere attività di rappresentanza che coinvolgano la società nella quale detiene gli interessi suddetti (art. 19.2).

Il regolamento inglese inoltre individua, quale ipotesi di conflitto, anche il caso in cui una società di calcio (ovvero i suoi dirigenti o dipendenti) detenga i sopra richiamati interessi in relazione all’attività di agente di

²¹ Tali interessi sono così definiti : “*a) beneficial ownership; b) a shareholding; c) ability to exercise financial, commercial, administrative, managerial or any other influence over the affairs of the Club*”.

calciatori, sia essa svolta a livello individuale o in forma societaria (art. 12.8)²².

Anche in tale caso, il conflitto include altresì le ipotesi in cui detti interessi siano riferibili ad altri soggetti che condividano interessi con le società di calcio o con i loro dirigenti o dipendenti, ivi inclusi i parenti di questi ultimi (art. 12.9), prevedendo pertanto che, in siffatte ipotesi, a tali soggetti sia precluso di far ricorso alle prestazioni di quell'agente (art. 19.1).

77. Quanto alle ipotesi di incompatibilità, si osserva che il Regolamento FIFA non consente l'esercizio dell'attività di agente a quei soggetti che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 3. In forza di tale disposizione, coloro i quali rivestano un ruolo all'interno della FIFA, di una Confederazione, di una Federazione nazionale, di una Società o di qualsiasi organizzazione collegata con le suddette istituzioni non possono chiedere di sostenere l'esame per il conseguimento della licenza di agente.

78. Si noti, inoltre, che le Raccomandazioni adottate il 23 marzo 2006 dal gruppo di lavoro istituito dalla UEFA e relativo al *Ruolo degli agenti nel calcio europeo* pongono l'accento sulla necessità di prendere in considerazione la possibilità di porre condizioni alle attività di agenti che abbiano legami finanziari o personali con società di calcio o con calciatori (par. d, punto 2) e, comunque, di verificare la possibilità di vietare agli agenti di agire in conflitto di interessi mediante l'individuazione delle situazioni suscettibili (o non suscettibili) di violare un siffatto divieto (par. d, punto 7)²³.

La nota esplicativa di tale ultima disposizione, nell'indicare a titolo esemplificativo le situazioni che non danno luogo a conflitti di interessi, fa riferimento all'ipotesi in cui l'agente rappresenta più di un giocatore "*of a certain position or type*".

79. Le predette Raccomandazioni invitano altresì ad approfondire la questione delle incompatibilità, in particolare in relazione all'opportunità di rilasciare la licenza di agente solo dopo che sia trascorso un anno dalla cessazione di qualsivoglia carica in un club o in una federazione.

²² Tali interessi sono così definiti : "*a) beneficial ownership; b) a shareholding; c) ability to exercise financial, commercial, administrative, managerial or any other influence over the affairs of the Licensed Agent's business*".

²³ La nota esplicativa di tale seconda previsione chiarisce tuttavia che le ipotesi di conflitto di interesse sono quelle in cui uno stesso agente svolga attività per soggetti che hanno interessi tra loro potenzialmente contrastanti, indicando quale esempio il caso dell'agente che rappresenti una società per il trasferimento di un giocatore e poi rappresenti quel medesimo giocatore nelle sue successive negoziazioni con altre società.

iv) **L'analisi delle citate norme FIGC nell'ambito degli incontri con gli Uffici**

80. Le disposizioni del vigente Regolamento FIGC non si prestano in alcun modo ad impedire che l'agente su cui grava il c.d. conflitto di interessi (connesso a legami parentali) eserciti la professione.

Infatti, il Regolamento consente a taluni agenti di beneficiare di un vantaggio concorrenziale non riconducibile ad una maggiore efficienza dello stesso agente, essendo di immediata comprensione che i calciatori sono indotti a preferire un particolare agente che, proprio in ragione di eventuali suoi legami personali, è in grado di procacciare loro ingaggi migliori.

81. Con riguardo all'ipotesi disciplinata dall'art. 3, comma 4, Regolamento FIGC, secondo cui un agente può svolgere attività di rappresentanza per le società di calcio solo se tale attività "*non fa emergere un conflitto di interessi con la sua attività di agente di calciatori*", si rappresenta che è preferibile, analogamente a quanto previsto nel Regolamento FIFA, vietare espressamente all'agente di rappresentare nel corso di una stessa trattativa sia il calciatore sia la società di calcio.

82. L'indagine ha messo altresì in evidenza un'ulteriore ipotesi di conflitto di interessi che grava sull'agente che rappresenta contemporaneamente calciatori e allenatori (nonché altre figure tecniche quali direttori sportivi). Benché il Regolamento non preveda alcun divieto in tal senso, nel corso dell'indagine gli stessi operatori del settore (agenti e società di calcio) hanno messo in evidenza come tale circostanza possa dar luogo ad un rapporto privilegiato tra allenatore e calciatore assistiti dal medesimo agente²⁴. In particolare, è stato riconosciuto che l'allenatore riveste un ruolo importante nella campagna acquisti dei calciatori e che, pertanto, gli allenatori "*possono favorire l'acquisto di calciatori rappresentati dallo stesso agente o da agenti che fanno capo alla stessa società*"²⁵.

83. Più in generale, rispetto a tali problematiche, si rileva come maggiore è la diversificazione delle categorie dei soggetti rappresentabili dal medesimo agente, maggiori sono le situazioni di conflitto suscettibili di emergere.

24 Secondo l'agente Pasqualin, il fatto che gli allenatori siano rappresentati da un agente rappresenta una "situazione di clamorosa inopportunità, un fenomeno di fronte al quale la FIGC resta ancora una volta in maniera colpevole inerte. Credo che tale situazione sia idonea a creare una sorta di "catena di sant'Antonio", un legame inevitabile privilegiato tra allenatore e giocatori rappresentati dallo stesso agente. Secondo me dovrebbe essere vietato e ritengo che ciò possa essere utilmente fatto all'interno del Regolamento agenti".

25 Cfr. verbale dell'incontro con la società Brescia Calcio.

v) Le modifiche proposte

84. Nella bozza di Regolamento modificato sottoposta all'attenzione degli Uffici, l'art. 13, benché stabilisca che *“all’Agente è fatto divieto di agire in conflitto di interessi”*, non individua ancora le ipotesi che integrano tale fattispecie²⁶.

Peraltro, la nuova disposizione continua a prevedere che *“qualora sussistano ragioni anche potenziali di conflitto di interessi nella conclusione di un contratto”* l'agente deve informarne *“immediatamente”* il calciatore, il quale *“sottoscrive un’apposita dichiarazione nelle forma indicate dalla Commissione”*. Tale dichiarazione informativa sottoscritta dal calciatore, inoltre, dovrà essere *“inviata alla Commissione che potrà avviare indagini ed adottare eventuali provvedimenti ritenuti necessari per assicurare la regolarità delle competizioni ed il rispetto delle regole della concorrenza”*.

85. Si segnala poi, che nella proposta di modifica del Regolamento è riprodotta la previsione della sanzione a carico delle società di calcio che effettuino *“qualsiasi operazione ... in violazione del disposto di cui all’art. 13”*. Pertanto, le sanzioni sono previste non già a carico dell'agente che non rispetta il divieto di agire in conflitto di interessi, bensì delle società, cui tuttavia l'art. 13 (già art. 15) non si indirizza.

86. Un'ulteriore proposta di modifica ha riguardato la previsione di cui all'art. 3, comma 4. Analogamente a quanto disposto nel Regolamento FIFA, nella bozza del nuovo Regolamento FIGC è previsto espressamente il divieto per gli agenti di *“rappresentare contestualmente gli interessi di una società e di un calciatore nelle trattative per la stipula o rinnovo tra loro di un accordo economico”*.

87. Permangono nella bozza di nuovo regolamento FIGC anche le previsioni di cui al punto VI del Codice di Condotta Professionale, (*evitare di agire contemporaneamente per più giocatori della medesima squadra, qualora ciò possa determinare un conflitto di interessi*), nonostante una siffatta disposizione non compaia nel Regolamento FIFA.

88. Si deve, inoltre, rilevare che la bozza di Regolamento non prende in considerazione, né disciplina le ipotesi di conflitto di interessi dell'agente legate alla rappresentanza di allenatori e giocatori. Né è stata introdotta la previsione di comminare sanzioni disciplinari all'agente che, nel

²⁶ In effetti, nella citata disposizione, dopo la previsione *“si presume sussistere il conflitto di cui sopra nei casi in cui”* seguono delle parentesi all'interno delle quali si legge *“descrivere ipotesi”*.

rappresentare un allenatore, si ponga in una situazione in grado di compromettere la tutela degli interessi di altri propri clienti.

vi) Valutazioni

89. In materia di conflitti di interessi, la proposta di modifica non appare idonea a risolvere gli evidenziati problemi di ordine concorrenziale.

90. In primo luogo, in quanto l'ipotesi di agenti che svolgono trattative con società cui fanno capo soggetti ad essi legati da vincoli di parentela non è più neanche espressamente individuata come fattispecie di conflitto di interessi. Inoltre, si deve rilevare che il divieto di cui alla prima parte dell'art. 13 perde di consistenza laddove, la frase successiva, sembra, di fatto, consentire all'agente di agire in conflitto di interessi purché ne informi prontamente il calciatore.

Anche la previsione relativa alla possibilità della Commissione di avviare indagini contro l'agente in conflitto di interessi rende particolarmente debole il divieto in esame, in quanto alla Commissione viene riconosciuta una mera facoltà di adottare "*eventuali provvedimenti*". In altri termini, non risulta chiaro sulla scorta di quali strumenti la Commissione possa assicurare il rispetto di tali norme.

91. Tale quadro di incertezza appare accentuato dalla circostanza che le uniche sanzioni previste dal Regolamento per le violazioni del conflitto di interessi sono poste a carico delle società di calcio e non del soggetto che ha determinato l'insorgere della situazione di conflitto, ossia l'agente. Posto, infatti, che l'art. 13 (già art. 15) si rivolge agli agenti sfugge il motivo per cui il Regolamento, mentre non prevede, perlomeno espressamente, sanzioni a carico dell'agente che non rispetta il divieto di agire in conflitto di interessi, preveda invece sanzioni pecuniarie a carico delle società sportiva (che, peraltro, non si vede in che modo potrebbero violare una disposizione che non è a loro indirizzata).

92. Più in generale, si deve osservare che anche la nuova proposta di Regolamento FIGC disciplina in maniera differenziata le ipotesi di conflitto di interessi e quelle di incompatibilità, precludendo solo ai soggetti che versino in situazioni di incompatibilità di svolgere l'attività di agente.

93. Da questa prospettiva, sarebbe auspicabile un ripensamento sull'opportunità di definire le ipotesi di legami parentali con soggetti operanti nel mondo del calcio come fattispecie di conflitto di interessi. Non può infatti escludersi come siffatta configurazione abbia indotto a ricercare e

individuare rimedi, a tali problematiche, di scarsa efficacia, se non addirittura (è il caso dell'obbligo di rendere nota al giocatore al momento della stipula del mandato la relazione di parentela, in quanto ipotesi di conflitto) tali da rafforzare il vantaggio competitivo dell'agente che gode di tale privilegio, rispetto ai suoi concorrenti.

Invero, la nozione di conflitto di interessi implica che un dato soggetto svolge o rappresenta attività il cui perseguimento può avvenire a detrimento di un'altra attività svolta dal medesimo soggetto²⁷. In altri termini, si verifica un conflitto di interessi allorché l'impegno richiesto per lo svolgimento di una data attività può venire meno in ragione della contestuale titolarità o rappresentanza di interessi confliggenti con quelli connessi a quell'attività.

94. Ebbene, nei casi così intesi di conflitto di interessi, l'obbligo di informare i terzi della sussistenza di un tale conflitto può rivestire una certa utilità, soprattutto nei casi in cui ciò si associ ad asimmetrie informative tra un soggetto-cliente ed un altro soggetto cui il cliente affida lo svolgimento di determinati compiti. In tali casi, infatti, l'assolvimento degli obblighi informativi rappresenta il *waver* tipico dei conflitti di interessi, atteso che viene affidata una responsabilità decisionale ad un soggetto che può avere interessi personali o professionali non conciliabili con con il perseguimento degli interessi del proprio cliente, ossia, ed anche in ragione della natura fiduciaria della prestazione dedotta nel contratto che lega l'agente al calciatore, con il corretto adempimento, da parte dell'agente, delle proprie obbligazioni contrattuali.

95. Diversamente, nel caso dei legami parentali in grado di influenzare i rapporti tra agente e calciatore, il mero onere informativo risulta inefficace in quanto il compito dell'agente è quello di ricercare, nell'interesse del calciatore, condizioni di ingaggio e di carriera favorevoli per quest'ultimo. In questo contesto, come già notato, il calciatore che venga informato dell'esistenza di legami parentali dell'agente con soggetti operanti nel mondo del calcio non è indotto a preferire un altro agente, ma anzi tenderà, con ogni probabilità, a favorire l'agente che ha siffatti legami in ragione delle facilitazioni che ne derivano in termini di ricerca degli ingaggi.

96. In ragione di ciò, deve ritenersi che l'esistenza di legami del tipo osservato, piuttosto che rappresentare una situazione di conflitto di interessi, ha configurato – e configura ancora – un significativo vantaggio competitivo in favore di quegli agenti, e di quei raggruppamenti, che sono in grado di vantare la sussistenza.

²⁷ Del resto, è in tal modo che anche le raccomandazioni UEFA concepiscono il conflitto di interessi.

97. Orbene, nell'ottica di tutela della concorrenza, l'insorgenza di un vantaggio competitivo di tal genere non appare dissimile da quello che lo stesso Regolamento tende ad evitare prevedendo le ipotesi di incompatibilità all'esercizio dell'attività di agente. La relazione di parentela consente, infatti, come osservato, di conseguire, sebbene in via mediata, quel vantaggio competitivo che l'incompatibilità intende scongiurare. In altri termini, si osserva che il bene protetto dal rimedio dell'incompatibilità (ossia la parità delle condizioni di concorrenza tra agenti, nell'evidente obiettivo di garantire un *level playing field*) è il medesimo che viene ad essere aggredito dall'esistenza dei legami di parentela.

98. Muovendo da tali considerazioni sembra che l'obiettivo di evitare che l'agente che ha determinati legami parentali possa ricavarne un indebito vantaggio concorrenziale si presta meglio ad essere perseguito disciplinando tali ipotesi alla stessa stregua di quelle relative alle incompatibilità individuate nel Regolamento.

In altri termini, l'attività di agente di calciatori dovrebbe essere preclusa ai soggetti i cui parenti ricoprano cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle società o nelle federazioni o, comunque, dovrebbe essere precluso agli agenti di gestire quelle trattative che vedano come destinatari o beneficiari dell'attività svolta dall'agente soggetti che abbiano legami parentali, quantomeno entro il secondo grado, con l'agente stesso.

Analogamente ad un soggetto che detenga legami di parentela con un agente dovrebbe essere precluso di rivestire cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle società o nelle federazioni.

99. Simili soluzioni appaiono essere l'unico rimedio in grado di garantire che l'agente curi efficacemente gli interessi dei soggetti per i quali svolge i propri servizi e di assicurare, nel contempo, pari opportunità agli agenti che operano sul mercato. In tal modo, il confronto concorrenziale tra gli agenti potrà fondarsi su criteri di efficienza e di merito, così da garantire ai fruitori dei loro servizi che le trattative per gli ingaggi siano condotte nell'ottica di assicurare effettivamente alle squadre i giocatori che meglio rispondono alle loro esigenze ed ai calciatori di giocare presso i club maggiormente in grado di valorizzarli.

Non va, del resto, dimenticato che la possibilità di porre significative limitazioni alle attività degli agenti che abbiano i legami parentali in questione è presa in considerazione anche dalle raccomandazioni UEFA e che il regolamento agenti della Federazione Inglese del 2006 prevede espressi divieti in tal senso.

100. Riguardo agli altri casi di rappresentanza esaminati, si rileva che rientrano, invece, nella tradizionale nozione di conflitto di interessi le ipotesi in cui l'agente assuma incarichi per più soggetti, portatori di interessi anche potenzialmente confliggenti tra loro. Così, risultano riconducibili alla nozione tradizionale l'ipotesi contemplata dall'art. 3, comma 4 del Regolamento (rappresentare in una trattativa sia il giocatore che la squadra di calcio), quella di cui al punto VI del codice condotta (rappresentanza di più giocatori della stessa squadra), nonché quella non disciplinata dal Regolamento e relativa alla contestuale rappresentanza di allenatore e calciatori appartenenti allo stesso club.

101. Dal punto di vista *antitrust*, il fatto di rappresentare interessi differenziati e potenzialmente in conflitto si presta ad alterare la concorrenza del settore in ragione dei condizionamenti alla libertà di scelta degli operatori che possono derivarne. E' in questo senso che l'agente dei calciatori, anche in ragione del ruolo tipicamente fiduciario da questi rivestito, dovrebbe rappresentare tale categoria e non anche quelle cui fanno capo altri operatori del medesimo settore del calcio.

102. Rispetto agli incarichi ricevuti da allenatori, pertanto, occorrerebbe perlomeno assicurare che lo stesso agente non rappresenti anche i calciatori della stessa squadra dell'allenatore. Sul punto, non si comprende il motivo per cui un'espressa preclusione in tal senso dovrebbe comportare i problemi sollevati dai rappresentanti della Commissione.

Se, infatti, si è ritenuto di poter vietare espressamente la rappresentanza di più giocatori della stessa squadra (*“qualora ciò possa determinare una situazione anche solo potenzialmente con la squadra”*), non si vede alcun impedimento a disciplinare allo stesso modo l'ipotesi che coinvolge l'allenatore piuttosto che un altro giocatore.

103. In generale, si osserva, inoltre, che perché i conflitti di interessi possano essere scongiurati è necessario che le singole fattispecie di conflitto siano chiaramente individuate. In questo senso è da apprezzare la proposta di modifica dell'art. 3, comma 4 ed è, quindi, nella medesima prospettiva che appare auspicabile un'espressa indicazione anche con riguardo ai conflitti di interessi che concernono le rappresentanze di allenatori.

104. In conclusione, l'Autorità ritiene che le restrizioni alla concorrenza tra agenti derivabili dall'esistenza di legami di parentela con soggetti operanti nel mondo del calcio ovvero dalla sussistenza di effettivi conflitti di interesse in capo all'agente dovrebbero essere risolti sulla falsariga delle previsioni del Regolamento in tema di incompatibilità, così da evitare che l'attività di

agente sia esercitata ogniqualvolta detti legami parentali favoriscano indebitamente taluni operatori a danno di altri o quando la concomitanza di più interessi si presti a far venir meno o a ridurre l'impegno che l'agente deve tenere nella contrattazione a svantaggio del buon funzionamento dell'intero settore.

6.d) Polizza assicurativa

105. L'art. 8, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento per agenti di calciatori prevede l'obbligo per l'agente di stipulare "una polizza assicurativa di responsabilità professionale rilasciata da una primaria compagnia nazionale".

Al riguardo si rileva che tale previsione, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, del regolamento agenti FIFA ("*Within the territory of the EU/EEA the candidate may conclude the requested insurance policy with an insurance company in any EU/EEA country*"), deve essere emendata al fine di estendere la stipula del contratto di assicurazione con compagnie aventi sedi in uno Stato dell'UE, come peraltro rilevato dal Tribunale di I Grado CE in occasione della citata sentenza in materia di regolamento agenti FIFA (cfr. al riguardo il punto 85 sent. Cit.)

106. Sul punto, si rileva che le citate osservazioni sono state recepite nel contesto della bozza del nuovo regolamento agenti ed, in particolare, all'art. 8, comma 1, lettera a), in cui è specificato che la polizza assicurativa in questione deve essere "rilasciata da compagnia di primaria importanza nazionale ovvero di Paese membro dell'Unione europea o avente sede in un Paese dell'Unione europea".

6.e) Accesso ad informazioni sensibili

107. Un ulteriore elemento di criticità sotto il profilo concorrenziale è individuabile nell'art. 10, comma 1, del vigente Regolamento agenti FIGC, il quale prevede, pena l'inefficacia di tale atto per l'ordinamento federale, l'obbligo per l'agente di calciatori che abbia ricevuto l'incarico di depositare il relativo contratto presso la segreteria della Commissione agenti. Il comma 2 del medesimo articolo, facendo riferimento al rinnovo dell'incarico dopo il primo biennio, prescrive che anche "il documento attestante la volontà di rinnovo deve essere depositato [...] presso la segreteria della Commissione

prima della scadenza dell'incarico e, comunque, entro venti giorni dalla sua sottoscrizione”.

108. Al riguardo si rilevano gli aspetti anticoncorrenziali delle suddette previsioni regolamentari, atteso che grazie ad esse la Commissione agenti - ed in particolare gli agenti concorrenti che, in ambito nazionale, di essa fanno parte - viene in possesso di informazioni sensibili contenute nei relativi contratti (valori degli ingaggi, durata dei contratti, compensi degli agenti, etc.), in tal modo favorendo lo scambio di dati rilevanti sotto il profilo *antitrust* e potendo conseguentemente condizionare la concorrenza tra gli agenti di calciatori.

109. Nella bozza di nuovo regolamento è previsto, sebbene piuttosto genericamente e senza specificare alcun criterio di tipo regolatorio, che “La FIGC assicura la custodia degli atti depositati disciplinandone l’accesso in modo da assicurarne la riservatezza, con specifico riferimento alle informazioni sensibili per il mercato”.

Ferma restando l’opportunità di garantire in ogni caso la riservatezza dei dati in questione anche nei confronti dei terzi, si rileva che il problema dell’eventuale scambio di informazioni sensibili ai fini *antitrust* potrebbe essere risolto precludendo espressamente ai tre membri della Commissione nominati dalle associazioni di categoria degli agenti di calciatori, di accedere ai dati riguardanti gli incarichi assunti dai loro concorrenti o, in alternativa, escludendo che gli agenti possano far parte della Commissione.

6.f) Risoluzione e revoca del contratto

110. In merito alle ipotesi di risoluzione contrattuale, l’art. 11, comma 1, del Regolamento agenti stabilisce semplicemente che “Le parti (agente, calciatore, società) possono risolvere consensualmente l’incarico in qualunque momento, con apposito accordo debitamente sottoscritto dai contraenti depositato o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione. Nel caso di risoluzione consensuale devono essere regolati tutti i rapporti”.

111. Per quanto riguarda, invece, la fattispecie della revoca del contratto nei confronti dell’agente, il secondo comma della stessa norma prevede che “Il calciatore può revocare l’incarico all’agente con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.. Contestualmente il calciatore deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r. presso la segreteria

della Commissione copia della lettera di revoca inviata all'agente, unitamente alla copia dell'attestazione postale di spedizione”.

In tale ipotesi, la norma in commento prescrive inoltre che “il calciatore è comunque obbligato a corrispondere il compenso pattuito nel contratto sino alla scadenza dello stesso nei termini e secondo le modalità convenute”, ammettendo che “le parti possono stabilire all'atto del conferimento dell'incarico il pagamento di una somma predeterminata da corrispondere in caso di revoca”. Tuttavia, “ove ciò non sia stato previsto, l'agente revocato ha diritto, dietro sua espressa richiesta, ad un indennizzo non inferiore a:

Euro 2,600.00 (duemila seicento) per i calciatori di serie C2;

Euro 5,200.00 (cinquemila duecento) per i calciatori di serie C1;

Euro 15,500.00 (quindicimila cinquecento) per i calciatori di serie B;

Euro 31,000.00 (trentuno mila) per i calciatori di serie A,

secondo la categoria della Società per la quale è in atto il tesseramento a titolo definitivo, nel momento in cui la revoca viene effettuata.

112. In aggiunta alla suddetta previsione, il medesimo articolo stabilisce che, “nel caso in cui il calciatore, successivamente alla revoca, stipuli un nuovo contratto, l'agente revocato ha diritto ad un indennizzo pari al 5% del compenso annuo lordo del calciatore indicato per ciascuna stagione sportiva nel nuovo contratto, qualora tale indennizzo sia superiore agli importi minimi indicati nel comma precedente. In tal caso del pagamento dell'indennizzo risponde in via solidale con il calciatore anche l'agente subentrato a quello revocato”.

113. Nell'art. 11, comma 3, del Regolamento agenti è indicata un'analogha previsione in merito all'ipotesi di revoca dell'agente da parte delle società sportive, stabilendosi che “la società può revocare l'incarico all'agente con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.. Contestualmente la società deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione copia della lettera di revoca inviata all'agente, unitamente alla copia dell'attestazione postale di spedizione. La società è comunque obbligata a corrispondere il compenso pattuito nel contratto sino alla scadenza dello stesso nei termini e nelle modalità convenute, salvo che la revoca sia avvenuta per giusta causa dichiarata dal Collegio Arbitrale”.

114. Per quanto concerne l'eventuale recesso dall'incarico da parte dell'agente nei confronti del calciatore o della società di calcio, l'art. 11, commi 4 e 5, del Regolamento prevede esclusivamente che “l'agente può recedere dall'incarico nei confronti del calciatore con un preavviso di trenta

giorni [...]” e che il calciatore o la società hanno diritto, su loro richiesta, ”al risarcimento degli eventuali danni che dovesse(ro) aver subito e che, in caso di contrasto, sono determinati dal Collegio Arbitrale [...]”.

114. In merito a tali previsioni regolamentari, si rileva che il Regolamento FIFA non prevede nulla in tema di revoca dell’agente da parte del calciatore o della società, limitandosi a stabilire, sotto il profilo contrattuale, che “*if the players’ agent and the player do not decide on a lump sum payment and the players’ employment contract negotiated by the players’ agent on his behalf lasts longer than the representation contract between the players’ agent and the player, the players’ agent is entitled to annual remuneration even after expiry of the representation contract. This entitlement lasts until the players’ employment contract expires or as soon as the player signs a new employment contract without the help of the same players’ agent*”.

115. Quest’ultima previsione, peraltro, è stata recepita anche nell’art. 10, commi 5 e 6 del vigente Regolamento agenti FIGC, il quale, infatti, stabilisce che le parti possano convenire il pagamento una somma forfetaria (*lump sum*) o, in alternativa, di una quota annuale (*annual instalments*) da effettuarsi anche dopo la scadenza dell’incarico, nell’ipotesi in cui l’ingaggio del calciatore abbia una durata più lunga di quella dell’incarico affidato all’agente.

116. Inoltre, l’art. 13, comma 4 del Regolamento FIGC stabilisce che ove il calciatore sia ingaggiato da una società senza l’assistenza del proprio agente (nominato e non revocato) è comunque tenuto alla corresponsione di un indennizzo pari al 5% del compenso che l’agente avrebbe dovuto percepire.

117. In tale contesto, pertanto, le suddette previsioni normative, introdotte *ex novo* nel solo Regolamento nazionale, assumono l’evidente effetto restrittivo di vincolare il calciatore o la società all’agente, limitando le possibilità di scelta dei primi attraverso un sistema di penali particolarmente gravose ed in assenza di qualsiasi giustificazione non solo sotto il profilo concorrenziale, ma anche dal punto di vista strettamente civilistico. Infatti, diversamente da quanto previsto per la revoca da parte di calciatori e società, l’eventuale recesso dall’incarico da parte dell’agente nei confronti di tali soggetti, i commi 4 e 5 dell’art. 11 del Regolamento prescrivono esclusivamente che il calciatore o la società abbiano diritto, esclusivamente su loro richiesta, ”al risarcimento degli eventuali danni che dovesse(ro) aver subito e che, in caso di contrasto, sono determinati dal Collegio Arbitrale [...]”.

118. Si evidenzia inoltre che la norma in questione presenta aspetti critici dovuti alla sua eccessiva onerosità, da cui deriva l'idoneità a condizionare la concorrenza tra agenti in ragione del suo effetto legante; la stessa norma, poi, presuppone implicitamente uno scambio di informazioni sensibili per il mercato (come l'importo derivante in percentuale dall'ingaggio e la durata del nuovo contratto) tra l'agente revocato e l'agente subentrante.

119. L'art. 11, comma 2, della bozza di nuovo Regolamento stabilisce che "il calciatore può revocare l'incarico all'agente con un preavviso di trenta giorni, da comunicarsi con lettera motivata [...]", specificando che "le parti possono stabilire all'atto del conferimento dell'incarico il pagamento di una somma predeterminata da corrispondere in caso di revoca senza giusta causa" per una somma che "non potrà comunque essere superiore al 20% del reddito lordo annuo del contratto sportivo del calciatore risultante al momento della revoca". Nell'ipotesi in cui tale somma non sia stata predeterminata, la medesima norma prevede che "l'agente revocato ha diritto, dietro sua espressa richiesta, ad una somma comunque non inferiore" ad una di quelle già indicate nel vigente regolamento.

120. Ove, poi, il calciatore, successivamente alla revoca dell'agente, stipuli un nuovo contratto, l'art. 11 comma 2 della bozza di nuovo Regolamento prescrive che "l'agente revocato – in luogo delle somme di cui al paragrafo precedente – ha diritto ad una diversa somma pari al 5% del compenso annuo lordo del calciatore indicato per ciascuna stagione sportiva nel nuovo contratto, qualora l'importo così determinato sia superiore agli importi" indicati in precedenza e che "in tal caso al pagamento della penale è tenuto l'agente subentrato a quello revocato". Infine, la stessa norma precisa che, comunque, "si presume subentrato anche l'agente al quale il calciatore abbia conferito mandato nei sessanta giorni successivi alla stipula del nuovo contratto di prestazione sportiva".

121. Con riferimento alle modifiche apportate, si rileva che anche in merito alle previsioni contenute nella bozza di nuovo regolamento permangono le medesime perplessità espresse riguardo all'art. 11 del vigente Regolamento agenti, tenuto conto che tali previsioni continuano a rimanere ultronee rispetto alle *guidelines* del Regolamento agenti FIFA in materia, vincolando ingiustificatamente il calciatore o la società all'agente attraverso un sistema di penali predeterminate che risultano ancora decisamente onerose.

Tale sistema di doppia penale produce evidenti effetti "leganti" in quanto si presta a disincentivare il calciatore dal cambiare agente e, nel contempo, ripara l'agente dal confronto con concorrenziale con i propri *competitors*.

6.g) Divieto di ricorrere al giudice ordinario

122. L'art. 23 del vigente Regolamento prevede che ogni controversia connessa all'incarico conferito ad un agente da qualsivoglia soggetto debba essere decisa con arbitrato rituale. Tale arbitrato è amministrato dalla Camera Arbitrale costituita presso la FIGC, secondo le modalità stabilite dal regolamento della Camera Arbitrale contenuto nell'allegato B del Regolamento agenti.

Il comma 4 del medesimo art 23 dispone che *“il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ... è considerato violazione particolarmente grave”*; tale violazione comporta, per l'agente, *“la sospensione dall'Albo per un periodo non inferiore a sei mesi”* e, per la società o per il calciatore, *“una sanzione pecuniaria non inferiore a Euro quindicimila”*.

L'obbligo di far ricorso alla procedura arbitrale prevista dal Regolamento è richiamato anche nel modulo contrattuale che gli agenti sono tenuti ad utilizzare. In tale modulo è altresì precisato che le parti devono accettare *“irrevocabilmente”* il lodo arbitrale e a darvi esecuzione.

Peraltro, l'allegato B del regolamento che disciplina le procedure arbitrali impone alle parti di parteciparvi assistiti da avvocati.

123. Il vigente Regolamento FIFA contempla il potere delle Federazioni nazionali di dirimere le controversie, nonché la competenza della Commissione dello Status del calciatore a conoscere delle vertenze intercorrenti tra soggetti facenti capo a Federazioni diverse.

Tuttavia, tale Regolamento non vincola in alcun modo agenti, calciatori e società a ricorrere all'arbitrato.

Sul punto, il Tribunale di primo grado, nella citata decisione *Piau*, si è chiaramente espresso nel senso che la presenza nel Regolamento FIFA di una clausola compromissoria è legittima fintantoché non preclude agli interessati di adire i tribunali di diritto comune.

124. L'obbligo di rimettere le controversie afferenti i rapporti tra agenti e i soggetti da questi rappresentati alla Camera Arbitrale costituita presso la FIGC solleva evidenti problemi di compatibilità con l'art. 24 della Costituzione. La portata di tale obbligo previsto dal Regolamento peraltro, contrariamente a quanto affermato dai rappresentanti della Commissione agenti, si estende anche al vincolo posto in capo ad agenti e calciatori di non impugnare la decisione della Camera arbitrale dinanzi al giudice ordinario,

come emerge chiaramente dal modulo contrattuale nella parte in cui obbliga le parti a dare “*irrevocabilmente*” esecuzione al lodo arbitrale.

Si aggiunga che la legge 17 ottobre 2003 n. 280 ha tracciato i confini tra l’ordinamento sportivo e quello statale, codificando i principi elaborati negli anni da costante giurisprudenza, precisando, in particolare che il principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo nei confronti di quello statale implica la riserva in via esclusiva al settore sportivo dell’amministrazione delle sole questioni tecniche volta a “*garantire il corretto svolgimento delle attività sportive*” e riconoscendo, pertanto, la legittimità del ricorso alla giurisdizione ordinaria od amministrativa in tutte le ipotesi che coinvolgano anche diritti di natura patrimoniale ed interessi rilevanti per l’ordinamento statale²⁸.

Risulta contrario ai principi dell’ordinamento statale anche l’obbligo previsto dal Regolamento FIGC di partecipare alle procedure arbitrali assistiti da avvocati.

125. Dal punto di vista del diritto *antitrust*, si osserva inoltre che l’obbligo di astenersi dal ricorrere ai tribunali di diritto comune, in quanto assistito nel Regolamento da specifiche sanzioni a carico dei soggetti che lo contravvengono, si presta produrre effetti anticoncorrenziali nella misura in cui l’agente che si ritenga insoddisfatto del lodo e si rivolga al giudice ordinario verrebbe penalizzato con la sospensione dall’Albo.

6.h) L’obbligo di utilizzare il modulo contrattuale predisposto dalla Commissione agenti

126. L’art. 10, comma 1 del vigente Regolamento agenti prevede che l’incarico conferito all’agente debba essere redatto, pena l’inefficacia dello stesso nell’ordinamento federale, “*esclusivamente sui moduli predisposti annualmente dalla Commissione*”.

Si tratta, ancora una volta, di una previsione assai più vincolante rispetto alla corrispondente previsione del Regolamento FIFA, il cui art. 12, comma 9, nello stabilire che la FIFA provvede a fornire un modello di contratto standard (allegato allo stesso Regolamento FIFA) che gli agenti sono inviati ad utilizzare, precisa che “*le parti che stipulano il contratto sono*

28 Con sentenza 9 luglio 2004, n. 5025, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, in relazione alle controversie vertenti sulle decisioni della FIGC concernenti il diniego di ammissione a campionati sportivi, ha rilevato che “una assoluta riserva all’ordinamento sportivo anche di tale tipologia di controversie avrebbe determinato seri dubbi sulla costituzionalità della disposizione sotto il profilo della lesione del principio della tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 24 della Costituzione”.

libere di concludere ulteriori accordi e di fare le aggiunte necessarie allo stesso contratto standard” e pone, come unico vincolo, l’osservanza “delle norme pertinenti del diritto pubblico che regolano l’occupazione del Paese interessato”.

127. Il modulo contrattuale, predisposto dalla FIGC per il 2005, prevede, al punto 1, che *“il calciatore conferisce mandato in via esclusiva all’agente affinché lo stesso curi i suoi interessi”*. Per contro, il modulo FIFA prevede la possibilità per il calciatore di optare tra l’incarico in esclusiva ad un agente o l’incarico a più soggetti.

128. Inoltre, il modulo FIGC riporta le previsioni contenute nel regolamento relative agli obblighi che incombono sul calciatore che revochi il mandato prima della scadenza del contratto, nonché l’impegno delle parti a ricorrere, in caso di controversie, all’arbitrato amministrato dalla camera Arbitrale costituita presso la FIGC e di accettare *“irrevocabilmente”* il lodo arbitrale e a darvi esecuzione.

129. Fatte salve le osservazioni già svolte con riguardo alle previsioni da ultimo richiamate, si osserva altresì che, sotto il profilo *antitrust*, la predeterminazione delle condizioni in virtù delle quali un agente accetta il mandato conferitogli da un calciatore si presta ad ostacolare la concorrenza tra agenti, atteso che vengono limitate le variabili su cui un agente può far leva per indurre un calciatore a preferirlo ad un proprio concorrente.

130. Pertanto, la disposizione contenuta nel Regolamento FIFA, intesa a chiarire che l’agente e i soggetti che gli conferiscono l’incarico sono liberi di definire i termini del contratto e, a tal fine, di inserire le aggiunte necessarie nel contratto standard appare senz’altro da preferire alla corrispondente previsione contenuta nel Regolamento FIGC.

131. Si osserva, poi, che l’obbligo imposto al calciatore di conferire l’incarico in via esclusiva, da un lato, limita le opportunità di accesso al mercato e, dall’altro, si presta a ridurre l’incentivo degli agenti a procurare gli ingaggi più favorevoli ai calciatori che rappresenta. Se, infatti, al calciatore fosse consentito di conferire più incarichi, per poi scegliere di accettare la proposta di ingaggio che ritiene più conveniente, gli agenti sarebbero indotti ad impegnarsi maggiormente in tal senso. Di tale accentuata concorrenza tra agenti beneficerebbe l’intero settore del calcio, atteso che i calciatori verrebbero, con più probabilità, ingaggiati dalle società maggiormente in grado di valorizzarne le potenzialità.

Inoltre, l’assenza di esclusiva contribuirebbe alla diversificazione dell’attività degli agenti, favorendone la specializzazione in determinate aree

di attività. Ad esempio, un calciatore potrebbe determinarsi a conferire ad un agente l'incarico di ricercargli l'ingaggio ed ad un altro quello di procurargli contratti di sponsoring.

7. CONCLUSIONI

132. L'analisi svolta ha evidenziato come il Regolamento agenti della FIGC contiene previsioni che non trovano alcun riscontro nel Regolamento FIFA.

Tali previsioni sono suscettibili di condizionare in maniera significativa la condotta degli agenti di calciatori sul mercato, così da ostacolare le opportunità di confronto concorrenziale tra gli operatori e da favorire comportamenti collusivi.

Come più volte ricordato, l'attività di agente di calciatore è un'attività tipicamente economica, rispetto alla quale non possono rilevare le specificità del settore del calcio; pertanto, essa si presta a formare oggetto di sindacato ai sensi della normativa a tutela della concorrenza.

133. In questa prospettiva, l'Autorità ritiene che debbano essere sottoposte a revisione quelle previsioni del vigente Regolamento FIGC che introducono ingiustificate restrizioni all'attività in esame.

In particolare, l'analisi svolta ha evidenziato che le disposizioni esaminate sollevano problemi di natura *antitrust* che possono essere ricondotti alle seguenti tipologie: *i)* vincoli all'accesso alla professione; *ii)* standardizzazione dei rapporti contrattuali agente-calciatore; *iii)* clausole leganti; *iv)* inidoneità delle attuali previsioni in materia di conflitto di interessi a garantire pari opportunità agli agenti attivi sul mercato.

134. In relazione alle restrizioni concernenti l'accesso all'attività di agente, si rileva che l'obbligo di iscrizione ad un apposito Albo, peraltro assistito da un sistema sanzionatorio, non risponde ad esigenze di necessità e proporzionalità, atteso che la previsione di un esame per l'ottenimento della licenza rappresenta uno strumento di per sé sufficiente a garantire l'accesso alla professione a soggetti qualificati.

L'Autorità si è sempre espressa in senso contrario all'istituzione di Albi per professioni il cui esercizio non coinvolge interessi di natura generale, come è il caso dell'attività di agente di calciatori, ritenendo che l'obbligo di iscrizione a detti Albi configuri un'ingiustificata barriera all'accesso.

Sul punto, si ritiene pertanto che il Regolamento FIGC debba essere modificato nel senso di prevedere, analogamente a quanto stabilito nel

Regolamento agenti FIFA, che ai fini dell'accesso alla professione di agente di calciatori sia sufficiente l'ottenimento della licenza.

135. Quanto alle previsioni del Regolamento che determinano la standardizzazione dei rapporti contrattuali tra agente e calciatore, si è già evidenziato che l'obbligo di utilizzare “*esclusivamente*” i moduli predisposti dalla Commissione, nella misura in cui stabilisce aprioristicamente le condizioni in virtù delle quali un agente accetta il mandato conferitogli da un calciatore, ostacola la concorrenza tra agenti.

Ciò vale con riguardo alla previsione delle penali che gravano sul calciatore nell'ipotesi di revoca dello stesso, nonché in relazione all'obbligo di ricorrere alla camera arbitrale istituita presso la FIGC in caso di controversie. Una maggiore libertà contrattuale indurrebbe gli agenti a competere tra loro anche sotto il profilo delle condizioni offerte ai propri clienti e consentirebbe ai calciatori di disporre di maggiori elementi di valutazione nella scelta del proprio agente.

Pertanto, analogamente al Regolamento FIFA, anche quello FIGC dovrebbe consentire alle parti di definire liberamente i termini del contratto.

136. Molteplici sono, inoltre, le previsioni del Regolamento che comportano effetti “leganti”. In particolare, oltre ai sopra richiamati obblighi che incombono sul calciatore che revochi il mandato prima della scadenza del contratto, rilevano le disposizioni che impongono al calciatore di corrispondere comunque un compenso al proprio agente anche ove l'ingaggio ottenuto non sia dovuto all'opera svolta dall'agente medesimo. Ulteriori effetti leganti sono poi connessi all'obbligo di conferire l'incarico in via esclusiva ad un solo agente e al divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente.

Le suindicate previsioni si prestano a falsare la concorrenza in quanto, nella misura in cui viene fortemente ostacolata la possibilità per il calciatore di rivolgersi ad un nuovo agente, sono idonee a ridurre gli incentivi degli agenti a diversificare la propria attività nonché a dimostrare la propria efficienza in termini di capacità di procurare ingaggi più favorevoli.

Ne discende che le citate previsioni, che ancora una volta non trovano corrispondenza nel Regolamento FIFA, devono essere emendate al fine di consentire un effettivo confronto tra gli agenti attivi sul mercato.

137. Il Regolamento FIGC, inoltre, disciplina in modo inadeguato le ipotesi di c.d. conflitti di interessi.

Si è osservato infatti che la presenza di legami familiari tra l'agente e i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nelle società di calcio e nelle

federazioni attribuisca un vantaggio concorrenziale non riconducibile ad una maggiore efficienza dello stesso agente. Gli agenti dovrebbero piuttosto essere messi in condizione di confrontarsi sulla base delle loro effettive capacità professionali, anche a vantaggio delle aspettative di ingaggio dei calciatori.

138. Inoltre, come già evidenziato, l'Autorità ritiene che presenti problemi di natura concorrenziale anche l'ipotesi, non disciplinata dal Regolamento FIGC, dell'agente che rappresenti contestualmente calciatori e allenatori.

Più in generale, si rileva come la rappresentanza di interessi differenziati e potenzialmente in conflitto è in grado di condizionare la libertà di scelta dei diversi soggetti coinvolti nel rapporto di rappresentanza.

139. Per tale motivo, l'Autorità ritiene che l'attività di agente debba essere preclusa ai soggetti i cui parenti ricoprano cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle società o nelle federazioni o, comunque, non debba essere consentito agli agenti di gestire quelle trattative che vedano come destinatari o beneficiari dell'attività svolta dall'agente soggetti che abbiano legami parentali o di affinità quantomeno entro il secondo grado con l'agente stesso. Di converso, ai soggetti che detengano legami di parentela con un agente dovrebbe essere precluso di rivestire cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle società o nelle federazioni.

Si ritiene inoltre opportuno che il Regolamento escluda espressamente la possibilità che uno stesso agente possa rappresentare contestualmente allenatori e calciatori o, quantomeno, che lo stesso possa rappresentare allenatore e calciatori appartenenti alla stessa squadra.

140. Si rileva inoltre come la situazione di mercato appare caratterizzata da un lato da una certa stabilità delle quote di mercato degli operatori e, dall'altro, dalla presenza, tra i primi di essi, di soggetti connotati da specifici rapporti di parentela con esponenti di rilievo di società di calcio professionistiche. Tale contesto è in larga parte riconducibile sia a quelle disposizioni regolamentari che rendono vischiose le dinamiche concorrenziali tra i soggetti attivi sul mercato (quali la previsione di un sistema di doppia penale, l'obbligo di conferire l'incarico in via esclusiva ad un solo agente, il divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente) sia all'assenza di un esplicito divieto di esercitare l'attività di agente da parte di quei soggetti che potrebbero beneficiare, rispetto ai concorrenti, di rapporti di parentela privilegiati con esponenti di società di calcio o federali.

141. In sintesi, l’Autorità segnala la necessità di procedere a una modifica, nel senso sopra indicato, delle seguenti previsioni del vigente Regolamento Agenti FIGC: art. 2, comma 1, lettera a); art. 8, comma 1, lettera a); art. 10, comma 1; art. 11, comma 2; art. 12, comma 3; art. 13, comma 4; art. 15; art. 20, ultima parte; art. 23, comma 4; allegato A (Codice di Condotta Professionale), punto IV; allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali), art. 7, comma 1.

142. Inoltre, in materia di “conflitto di interessi”, con specifico riferimento all’ipotesi dell’esistenza di legami parentali tra un agente e un tecnico della FIGC (quale il Commissario Tecnico della Nazionale di calcio), laddove non si intendesse precludere l’attività di agente al ricorrere di tale ipotesi, si suggerisce l’introduzione di meccanismi di controllo, anche di tipo sanzionatorio (tra i quali, la revoca della licenza di agente) nel caso in cui tali legami parentali siano sfruttati al fine di trarne un indebito vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti (ad esempio, mediante la promessa di convocazione in Nazionale).

143. Ancora, simili meccanismi dovrebbero essere introdotti con specifico riguardo all’ipotesi di legami parentali tra agenti o soci di società di agenti e soggetti che ricoprano cariche di rilievo in un istituto bancario finanziariamente esposto, in misura significativa, nei confronti di società di calcio; ciò al fine di evitare che detti legami possano indebitamente avvantaggiare l’agente o la società di agenti che versino in tale situazione.

144. Da ultimo, si ribadisce l’opportunità che il Regolamento Agenti escluda espressamente la possibilità che uno stesso agente rappresenti contestualmente gli interessi di allenatori e calciatori o, quantomeno, che lo stesso possa rappresentare allenatore e calciatori appartenenti alla stessa squadra.

145. Sulla base delle considerazioni svolte, l’Autorità auspica che la FIGC si determini a modificare, in tempi brevi, il Regolamento sull’esercizio dell’attività degli agenti di calciatori nel senso indicato. Ciò in quanto si ritiene che gli emendamenti prospettati possano contribuire a ripristinare le condizioni per un corretto funzionamento del mercato.

Laddove tali modifiche non saranno tempestivamente introdotte, l’Autorità non esclude di ricorrere all’utilizzo dei poteri istruttori che la legge n. 287/90 le conferisce.

1. Premessa.....	1
2. La regolamentazione degli agenti di calciatori in ambito comunitario	2
3. Il Regolamento FIGC per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori.....	3
4. L'inquadramento giuridico dell'attività di agente di calciatori	6
5. Il mercato degli agenti di calciatori.....	10
5.a) Premessa.....	10
5.b) Gli operatori attivi nel mercato italiano degli agenti di calciatori	12
5.c) La posizione sul mercato degli agenti facenti capo alla società Gea World S.p.A.....	18
6. Analisi del regolamento figc sull'esercizio dell'attività di agente di calciatori.....	19
6.a) La previsione di un albo degli agenti dei calciatori	19
6.b) Divieti di concorrenza	23
6.c) Conflitto di interessi e incompatibilità	24
i) La regolamentazione del conflitto di interessi nel vigente Regolamento.....	24
ii) Le ipotesi di incompatibilità.....	25
iii) La disciplina internazionale	26
iv) L'analisi delle citate norme FIGC nell'ambito degli incontri con gli Uffici	28
v) Le modifiche proposte.....	29
vi) Valutazioni	30
6.d) Polizza assicurativa	34
6.e) Accesso ad informazioni sensibili	34
6.f) Risoluzione e revoca del contratto.....	35
6.g) Divieto di ricorrere al giudice ordinario	39
6.h) L'obbligo di utilizzare il modulo contrattuale predisposto dalla Commissione agenti.....	40
7. Conclusioni.....	42